

# PROFESSIONE GEOMETRA

## News



Informazioni e approfondimenti  
professionali a cura della  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri  
e Geometri Laureati  
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :  
[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

## N.03 | 09

Amico Lettore e Amica Lettrice,

un collega in redazione ci ha confessato, che da quando è iniziata questa **crisi economica** con notevoli ripercussioni anche sull'aspetto psicologico – tali da farci sentire tutti più fragili e preoccupati - lui per tranquillizzarsi, guarda ogni sera un film in Dvd dei suoi ragazzi. "Sapete" ci ha detto " *tutto quello che passa in televisione oramai sono varietà con tette e lustrini*" oppure " *servizi - compreso il Tg - che fanno aumentare l'ansia, perché stracolmi di informazioni drammatiche*". Gli abbiamo risposto, che è una tendenza collettiva, considerando infatti, che navighiamo tutti nelle stesse acque necessitiamo di rasserenarci con la semplicità e i valori autentici. Anche noi per placare l'ansia guardiamo *X Factor*, sentendoci meno vulnerabili. Ragazzi giovani che cantano tanta buona musica e con passione infinita credono di poter sfondare con i propri talenti. E' come tornare indietro nel tempo, quando riuscivamo a sognare, potendo contare solo sull'essenziale.

Un altro collega ci ha regalato una fetta del suo tempo, proponendoci le foto che scatta per diletto; anche questo, quando mai sarebbe potuto accadere se fossimo stati presi dalla corsa frenetica per poter avere sempre di più, come accade da una infinità di anni. Sono tornati di moda i lavoretti fai-da-te, i figli in questa atmosfera post(o pre) bellica, non si scambiano più i regali dei compleanni, compriamo meno sigarette e siamo tornati a preferire il pranzo domenicale con i parenti. Sì, dobbiamo ammetterlo. Questo clima da "day after", con un futuro che più nebuloso non si può ha iniziato a cambiare anche i *micro* comportamenti quotidiani.

TUTTI istintivamente facciamo qualcosa che PRIMA non facevamo, compreso quello di rinunciare a tante piccole cose, riscoprendone altre, ritrovandoci anche a pensare di più con il risultato di inventare e valutare idee molto interessanti, per affrontare il POI.

Quando è comparsa l'idea del "nuovo piano casa", ci è sembrata forzata e stridente – quasi una sorta di ulteriore condono, nonostante la nostra attività potrebbe trarne indubbi vantaggi .

Ci siamo detti, ma per realizzare tale programma servono i soldi veri, come possiamo pensare che ci siano persone disposte ancora ad investire, assottigliando i già minati risparmi.

Poi leggendo una dichiarazione di **Nouriel Rubini**, docente alla New York University e profondo conoscitore dell'economia del Vecchio continente, le lampadine della testa si sono accese. E con ragione.

Secondo questo luminare, l'economia non potrà mai "ridecollare" con iniezioni salvataggio di bonus famiglie; infatti questi soldi sarebbero accantonati nuovamente nel *risparmio*, ingessando ulteriormente il sistema economico. ALLORA? Ecco la soluzione, la casa; bene supremo ed indispensabile per ogni essere umano, e per noi Italiani poi, l'essenza della vita, da sempre ci siamo sottoposti ad enormi sacrifici per essa. Ecco, quindi la parola magica "CASA".

**Sì, il piano per l'edilizia**, se approvato, porterà nel settore una vera e propria rivoluzione; consentirebbe di aumentare del 20% il volume degli immobili ad uso residenziale o la superficie degli immobili ad uso diverso da quello abitativo mentre nel caso di edifici anteriori al 1989, e nel caso di demolizione e ricostruzione, aumentare del 30% la superficie degli immobili ad uso diverso da quello abitativo e del 35% la cubatura impiegando tecniche bioedilizie e/o impiego di energie rinnovabili, riavvierà veramente i mercati. Sarà il volano dell'economia. Porterà, secondo noi, lavoro alle imprese, ai tecnici, alle fabbriche, ai fornitori e negozi di materiali edili; e non solo!

Le zone ampliate dovranno essere arredate e quindi ripartirà l'industria del mobile, tornerà l'attenzione ad accostare gli arredi, a trovare quel vaso per i fiori, il quadro astratto, la seggiola per lo studiolo, la rubinetteria cromata, oggettistica di modernariato, le piante da sistemare nella fioriera ideata nell'angolo più anonimo del vano. I lampadari da sostituire, le porte da verniciare, stoffe decorate per restituire grinta al vecchio divano. Tanto movimento, che permetterà pure di rivalutare il valore degli immobili.....e noi che siamo del mestiere, sappiamo che è un aspetto da non sottovalutare per far tornare l'ottimismo e spingere in avanti l'economia.

Serviranno tante idee, nuove proposte, la voglia di pensare, confrontarsi ed insieme alla voglia del bello alla quale siamo abituati, tornerà anche quella di parlare e rinnovarsi, per realizzare spendendo meno e risparmiare di più. **Noi un Corso per adempiere a tutto ciò, l'abbiamo già messo in cantiere, per proporlo al più presto al Consiglio Nazionale, contribuendo così ad affrontare questa notevole, ma non maledetta evoluzione.**

**Chissà che non sia proprio vero il detto che le difficoltà aguzzano l'ingegno e tutto sommato, in un input ottimistico, verrebbe quasi da pensare che forse questa crisi non è arrivata per fare solo danni!!!!**

Con questo numero, vogliamo formularVi i migliori auguri per le prossime festività pasquali cogliendo anche l'occasione per ringraziarvi delle tante email che inviate e delle infinite iscrizioni pervenute e un plauso speciale al **Collegio di Prato** per essere stato il primo ad iscriversi alla nostra Associazione.

Il regalo che abbiamo inteso farVi per la Santa Pasqua è un Notiziario stracolmo di informazioni, con un approfondimento dedicato alla privacy, un video sull'ultima Assemblea dei Presidenti e agli associati abbiamo riservato la bozza originale del decreto Piano Casa. Sapete poi una cosa? Abbiamo sentito alcune voci di corridoio, che danno per certo il rinvio dell'entrata in vigore del **Pregeo 10**. Chissà!!!! Comunque all'interno troverete un super servizio.

Auguri!!!!!!

**Noi della Redazione "Professione Geometra"**

editoriale.....	Pg.2
cassa italiana geometri – comunicato cud 2009.....	Pg.4
posta elettronica certificata di categoria: indicazioni del cng.....	Pg.4
iscrizione all'albo laureati triennali.....	Pg.4
dal sito donnegeometra il video della riunione dei presidenti del 21 gennaio 2009.....	Pg.4
collegio di prato: primo iscritto all'associazione donne geometra.....	Pg.5
libro fondiario e catasto: successo del convegno sui confini delle proprietà.....	Pg.5
agenzia del territorio: da aggiornamenti catasta 48 mln incremento rendite.....	Pg.5
pregeo 10 : approvazione automatica.....	Pg.6
piano casa e liberalizzazione delle norme sull'edilizia.....	Pg.7
lavori pubblici: l'affidamento degli incarichi di collaudo (autorità per la vigilanza determinazione n.2 del 25 febbraio 2009)....	Pg.7
testo unico per la sicurezza, modifiche in vista per le sanzioni.....	Pg.8
sicurezza : inail, circolare n. 11 del 12 marzo 2009.....	Pg.8
ispesl : linee guida sicurezza opere stradali.....	Pg.9
reazione al fuoco prodotti da costruzione dm del 16/02/2009.....	Pg.9
vigili del fuoco: guida sulla sicurezza degli impianti gas.....	Pg.9
immobili della difesa arrivano le valorizzazioni.....	Pg.9
risorse idriche e tutela ambientale.....	Pg.10
il primo dei decreti attuativi in materia di rendimento e prestazioni energetiche in edilizia.....	Pg.10
una idea da proporre ai clienti: aprire un parking.....	Pg.11
vademecum dell'ance.....	Pg.12
concessione edilizia , bollo in caso d'uso per il progetto allegato: agenzia delle entrate risoluzione 74/e del 23/03/2009.....	Pg.12
detrazioni 55% : è passato un mese dalla legge e mancano ancora i decreti.....	Pg.12
agenzia delle entrate, chiarimenti vari su recenti normative : circolare n.8/e del 13/03/2009.....	Pg.13
detrazioni 36% in caso di compravendita: agenzia delle entrate risoluzione 77/e del 24/03/2009.....	Pg.14
il reverse charge è fatto male? c'è la sanzione ma la detrazione resta: agenzia delle entrate risoluzione n.56/e del 06/03/2009..	Pg.14
conti dormienti: istruzioni operative.....	Pg.14
iva agevolata sulle ristrutturazioni.....	Pg.15
locazioni non abitative di durata superiore a 6 anni: l'aggiornamento del canone è libero.....	Pg.16
ici: dal ministero delle finanze alcuni chiarimenti e modifiche.....	Pg.16
sport per i ragazzi a chi spetta lla detrazione: agenzia delle entrate risoluzione 50/e del 25/02/2009.....	Pg.17
prima casa perdita dei benefici se si vende entro 5 anni: agenzia delle entrate risoluzione 67/e del 17/03/2009.....	Pg.17
manovra anticrisi: mutui prima casa.....	Pg.18
tasso ufficiale di riferimento.....	Pg.18
istat – indice prezzi al consumo febbraio 2009.....	Pg.25
sentenze.....	Pg.25
mara carfagna : “asili e lavoro ecco il mio piano per le donne”.....	Pg.29
notizie, curiosità, suggerimenti (computer, viaggi, salute).....	Pg.26
approfondimento : <b>PRIVACY</b> .....	Pg.40



**Associazione** Nazionale “Donne Geometra”  
sede operativa :  
Via Barberini n. 68 – 00187 Roma  
C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)



## CASSA ITALIANA GEOMETRI - COMUNICATO CUD 2009

E' stata data comunicazione a tutti i pensionati della Cassa Italiana Geometri - CIPAG - che, come ogni anno, è in corso di recapito il modello CUD 2009 ai fini della certificazione degli importi pensionistici corrisposti. La società esterna incaricata di curare il servizio di postalizzazione e spedizione per conto della CIPAG - ha reso noto di aver, per alcuni di essi, erroneamente indicato la data di nascita del pensionato, in quanto ha invertito il giorno con il mese, seppure il codice fiscale risulti esatto.

Ciò nonostante la correttezza dei dati forniti dalla CIPAG stessa. Accertato detto inconveniente, gli Uffici provvederanno tempestivamente, all'invio d'ufficio di un secondo modello corretto.



Posta Elettronica  
CERTIFICATA

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DI CATEGORIA - IL CONSIGLIO NAZIONALE E LA CASSA DI PREVIDENZA FORNISCONO LE PRIME INDICAZIONI

In merito all'art.16, D.L. n. 185/2008(convertito in Legge n.2/2009) il Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza hanno concordato di dotare di Posta

Elettronica Certificata ciascun iscritto all'albo e praticante iscritto alla Cassa mediante una casella personalizzata.

Per l'adesione è prevista una procedura informatica semplice, per cui saranno presto impartite istruzioni di dettaglio e non è previsto alcun onere a carico degli aderenti per i primi tre anni, in quanto i costi dei relativi canoni saranno sostenuti totalmente dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa di Previdenza.

Il vantaggio sarà anche quello di interfacciarsi nell'ambito di un unico dominio, già registrato ed etichettato "geopec.it", che caratterizza e identifica l'indirizzo ufficiale della categoria. Altre soluzioni ad estensione locale e su domini diversi, ancorché ovviamente ammesse e possibili, non rendono gli indirizzi riconoscibili, altrettanto legittimanti e risultano potenzialmente onerosi.

## ISCRIZIONE ALL'ALBO LAUREATI TRIENNALI

I Giudici confermano la validità del DPR 328/2001 e quindi la presenza dei tecnici triennali all'interno degli Ordini professionali. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1473 del 12.3.2009, ha sancito la legittimità del D.P.R. 328/2001, che ha istituito i profili *junior* dei professionisti, confermando la validità della sentenza del T.A.R. del Lazio e respingendo il ricorso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Si ricorda che nel 2002 il C.N.I. aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il citato D.P.R. 328/2001 il quale integrava e modificava la disciplina degli ordinamenti professionali al fine di renderli compatibili con la nuova riforma professionale e le direttive europee in materia di libera circolazione delle professioni. Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/2001 si è provveduto, affermano i Giudici del Consiglio di Stato, ad *«adeguare alla nuova struttura dell'ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l'accesso all'esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio»*. In conseguenza della pronuncia sopra esposta viene definitivamente **riconosciuta la validità della presenza dei tecnici all'interno degli Ordini professionali**, e più in particolare nella sezione «B» riservata ai professionisti *junior*, così come previsto dal D.P.R. 328/2001.

## DAL SITO DONNEGEOMETRA

A pochi giorni dall'appuntamento della prossima Assemblea Nazionale dei Presidenti e dei Consiglieri dei Collegi d'Italia, abbiamo pensato di rivisitare con un piccolo video i punti salienti del discorso del Presidente del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati geom. Fausto Savoldi**, tenuto nell'ultimo incontro del 21 Gennaio 2009 a Roma, sulla riforma degli Istituti Tecnici, dell'unificazione degli Albi e i cambiamenti della nostra professione. Il **video** può essere visto all'interno del sito della nostra associazione [cliccando qui](#)



## COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PRATO: E' IL PRIMO ISCRITTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

E' Prato il primo Collegio dei Geometri che si è iscritto alla nostra Associazione. Con immenso piacere porriamo un particolare ringraziamento al Presidente Geom. Mario Riccardo Gestri e all'intero Consiglio Direttivo che con questa iscrizione apre la strada verso l'auspicata collaborazione e integrazione dei Collegi Provinciali con le Associazioni di Categoria, dimostrando sensibilità e partecipazione fattiva alle problematiche dei Geometri tutti. Il vostro sostegno è un ulteriore stimolo a proseguire con le idee e con il lavoro !!!

## LIBRO FONDIARIO E CATASTO: SUCCESSO DEL CONVEGNO SUI CONFINI DELLE PROPRIETÀ



Ha registrato grande interesse il convegno dedicato agli aspetti tecnici e giuridici della rappresentazione dei confini nel sistema catastale e tavolare organizzato il 9 marzo a Bolzano dalla Ripartizione Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano della Provincia. Un sistema pubblico che fornisca informazioni "certe" e precise sui confini delle singole proprietà immobiliari e la necessità di usufruire in modo semplice e rapido delle informazioni sulla posizione dei confini: sono due degli aspetti approfonditi nel convegno promosso ieri a Bolzano dalla Ripartizione provinciale Libro fondiario e catasto. Benché negli ultimi due decenni il sistema del catasto e tavolare in Alto Adige sia stato fortemente innovato e reso più funzionale, come ha ricordato l'assessore provinciale competente Hans Berger, si continua a lavorare in questa direzione per garantire un costante aggiornamento. Nell'ambito del convegno è stato fatto il punto sulla situazione nel settore che rimane uno dei più difficili e complessi e sulle possibili evoluzioni a medio termine, stabilendo gli opportuni paragoni con i sistemi confinanti: il sistema catasto/tavolare austriaco, da cui trae origine quello altoatesino, e il sistema del catastale italiano con cui condivide quasi tutto il diritto civile. Ingegneri, geometri, notai, giudici, amministratori provinciale e comunali e anche diversi esperti dell'Italia settentrionale hanno ascoltato le relazioni di Ing. Flavio Ferrante della Direzione generale dell'Agenzia del territorio a Roma e di Hubert Plainer, rappresentante dell'analogo ufficio governativo austriaco. I responsabili dell'ispettorato provinciale libro fondiario e catasto, Alfred Vedovelli e Paolo Russo, hanno illustrato la procedura che porta alla determinazione dei confini della proprietà in Alto Adige e hanno anticipato le innovazioni dei prossimi mesi: "Da un lato si punta a un miglioramento qualitativo delle mappe catastali, dall'altro si pensa all'introduzione di uno specifico catasto dei confini", hanno spiegato Vedovelli e Russo.



## AGENZIA TERRITORIO: DA AGGIORNAMENTI CATASTO 48 MLN INCREMENTO RENDITE

Da maggio 2008 gli aggiornamenti della banca dati catastale con la documentazione relativa a immobili non dichiarati in catasto o incoerenti con la situazione reale ha portato a un incremento della rendita catastale pari a circa 48 milioni di euro

Lo ha detto il direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, nel corso dell'audizione sui dati dell'attività di contrasto all'evasione fiscale che si è svolta oggi alla

Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria. Dal 2005 tali aggiornamenti sono stati 24mila. Alemanno ha aggiunto che le "parziali revisioni del classamento delle unità immobiliari per alcune microzone del Comune di Milano, hanno comportato un incremento della rendita catastale, pari a circa 44 milioni di euro.

L'Agenzia, ha inoltre individuato mediante fotoidentificazione, circa 1,5 milioni di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto, la cui valenza fiscale, fatte salve le ulteriori verifiche attualmente in corso, potrà essere confermata solo a seguito del completamento dei conseguenti accertamenti posti in essere, per i diversi tributi di competenza, dai Comuni e dall'Agenzia delle Entrate. Da tale attività è scaturita la presentazione di atti di aggiornamento catastale che, ad oggi, ha comportato un aumento di base imponibile pari a circa 42 milioni.

## PREGEO 10: APPROVAZIONE AUTOMATICA

Abbiamo ritenuto opportuno, considerato il tema di grande attualità, per tutti i nostri lettori, di chiedere alcune informazioni all' **Ing. DEMETRIO POMA – Funzionario dell'Area Cartografica della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare**, su cosa cambierà nel **Pregeo 10**.

Riportiamo le informazioni che gentilmente ha concesso alla nostra Redazione.

*"Il Pregeo 10, utilizzato per il conseguimento dell'approvazione automatica degli atti di aggiornamento catastali, uniformerà tutta l'attività di predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni sull'intero Territorio Nazionale, essendo tutti i controlli, condivisi con i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali, demandati alla procedura informatica, garantendo, così, la trasparenza e l'imparzialità nella trattazione degli stessi atti. La versione, attualmente attivata su 17 Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e resa disponibile ad un numero limitato di collegi pilota, permette la trattazione di 18 tipologie di atti di aggiornamento.*

**La macchina interpreterà in maniera rigorosa le norme e le circolari di riferimento (circolare n. 2/88; n. 2/92, ecc.). Ciò vuol dire che, rispetto all'attuale sistema di aggiornamento catastale, saranno fornite ai tecnici professionisti informazioni aggiuntive, tramite un nuovo modello di estratto di mappa, da dover inserire nell'atto di aggiornamento al fine di conseguire l'approvazione automatica dello stesso.**

*Le novità introdotte con il nuovo modello, al fine del conseguimento dell'approvazione automatica, sostanzialmente, sono:*

- 1. L' Approvazione automatica dell'atto di aggiornamento con contestuale aggiornamento delle banche dati catastali, censuaria e cartografica, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presso il front-office attraverso il canale telematico);*
- 2. La definizione e codifica delle tipologie di atti di aggiornamento;*
- 3. La definizione e codifica dell'unico modello censuario da adottare per ciascuna tipologia definita;*
- 4. La definizione della "Relazione tecnica strutturata", con la codifica di una serie di dichiarazioni predefinite, per l'interpretazione da parte della procedura delle segnalazioni ordinariamente introdotte nella relazione tecnica;**
- 5. La definizione dei controlli automatici sulle operazioni censuarie e topo-cartografiche.*

*Per utilizzare la nuova procedura, dovranno necessariamente sussistere due condizioni:*

- a) **Estratto di mappa vettoriale** rilasciato dall'Agenzia, nel formato appositamente predisposto per il conseguimento dell'approvazione automatica attraverso Pregeo 10 (gli EDM nel formato tradizionale attualmente utilizzato non permette l'approvazione automatica in quanto carente di informazioni necessarie per i controlli)*
- b) atto di aggiornamento rientrante in una delle **18 tipologie di atti di aggiornamento** implementate nell'attuale versione di Pregeo 10 (a breve il numero di tipologie di atti di aggiornamento sarà esteso a 34).*

*Se il risultato dei controlli da parte della procedura informatica dovesse risultare positivo, confermando la corretta compilazione del documento, verrà fornita, direttamente dalla procedura stand-alone di Pregeo 10 e quindi già presso lo studio del tecnico professionista, l'informazione circa l'approvabilità automatica dell'atto di aggiornamento. Pertanto, appena presentato l'atto di aggiornamento, durante l'orario di apertura delle casse, sarà **immediatamente approvato e registrato nelle banche dati del catasto.***

**Questa procedura azzererà tutti i tempi di attesa.**

*Le operazioni saranno possibili direttamente dallo studio dove si avrà la comunicazione telematica dell'avvenuta approvazione dell'elaborato."*

Da quanto detto dall'Ing. **Demetrio Poma**, che ringraziamo, il Pregeo 10 darà la possibilità di elevare la professionalità dei tecnici geometri operanti nel settore catastale topografico.

**E' davvero un bel risultato!!**

**Vi anticipiamo, che alcuni addetti ai lavori, ci hanno dato per certo il rinvio dopo l'estate dell'entrata in vigore del Pregeo 10, prevista nel mese di Giugno; sarebbe una gran bella novità.**

## PIANO CASA E LIBERALIZZAZIONE DELLE NORME SULL'EDILIZIA



Slitta di nuovo il Piano Casa. Dopo l'incontro con le Regioni il Governo rinuncia all'adozione di un decreto legge. Non verranno quindi prese decisioni conclusive nella riunione del Consiglio dei Ministri, fissata per venerdì 27 marzo. Le trattative con opposizione ed enti locali occuperanno anche i prossimi giorni. Si allunga, infatti, il confronto con le Regioni sui punti del Piano Casa. Il Tavolo di concertazione si occuperà anche dell'emergenza abitativa, così come richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani. Sarà infine una nuova Conferenza Unificata a valutare il lavoro congiunto. In attesa della definitiva approvazione, la **bozza del decreto-legge** sugli interventi edilizi straordinari e un **approfondimento sui principali contenuti sono allegati esclusivamente per i Soci dell'Associazione Nazionale Donne Geometra**



### L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 11 SETTEMBRE 2008 N. 152

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture si è recentemente espressa, con la determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, sulle attività di collaudo di lavori pubblici.

Riportiamo, in sintesi, le conclusioni dell'Autorità:

1. il collaudo relativo a un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento all'esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice e incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;
2. la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
3. il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
4. l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (all. IIA del Codice), avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
5. è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;
6. la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001);
7. è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;
8. i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;
9. l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

[Clicca qui per scaricare il testo della determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009](#)

## TESTO UNICO SICUREZZA, MODIFICHE IN VISTA PER LE SANZIONI

Il ministero del Lavoro ha predisposto una bozza di decreto correttivo del Testo Unico della Sicurezza con il dichiarato intento di valorizzare le misure mirate alla formazione e "smussarne" i profili più repressivi.

Nella bozza di correttivo, che dovrà essere approvata dal Consiglio dei Ministri (probabilmente nella seduta del 20 marzo 2009), dopo essere stata valutata anche dal ministero della Giustizia, sono accolte molte richieste avanzate dal mondo imprenditoriale.

Tre le modifiche sostanziali:

- la riduzione dell'importo delle ammende;
- l'abrogazione delle due ipotesi per cui il testo unico attualmente prevede l'arresto obbligatorio del datore di lavoro;
- un chiarimento sulle modalità di estensione della «231» alle violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro per escludere un'applicazione automatica della responsabilità d'impresa.

Le due ipotesi di arresto obbligatorio del datore contemplate dal testo unico del 2008 dovrebbero essere eliminate con la generalizzazione del principio di alternatività fra arresto e ammenda.

### Tabella Riepilogativa

	Numero delle Imprese	LAVORI PUBBLICI		LAVORI PRIVATI		a cura di:	Riferimenti Normativi
		1	>1	1	>1		
ADEMPIMENTI	Verifica di idoneità Tecnico Professionale	SI	SI	SI	SI	Committente / Responsabile dei lavori	Art. 90 comma 9, art. 97 e All. XVII D.Lgs 81/2008(3)
	Notifica Preliminare	SI (1)	SI	SI (1)	SI	Committente / Responsabile dei lavori	Art. 99 D.Lgs 81/2008
	Nomina dei Coordinatori: Progett. ed Esecuzione	NO	SI	NO	SI (2)	Committente / Responsabile dei lavori	Art. 90 commi 4 e 5 D.Lgs 81/2008
	Redazione del P.S.C. – Fascicolo	NO	SI	NO	SI (2)	Coordinatori	Art. 91 commi 1 lett. a) e b) – art. 92 comma 2 D.Lgs 81/2008
	Redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza	SI	NO	NO	NO	Impresa appaltatrice	Art. 131 comma 2 lett. b) D.Lgs 81/2008
	Redazione del P.O.S.	SI	SI	SI	SI	Imprese esecutrici (tutte)	Art. 96 comma 1 lett g) D.Lgs 81/2008
	Stima dei costi della sicurezza	SI*	SI**	NO	SI**	*Stazione appaltante **C.S.P.	All. XV – punto 4 D.Lgs 81/2008

(1) La notifica deve essere inviata se l'entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno [(art. 99 comma 1 lett. c) D.Lgs 81/2008]

(2) Per il lavori privati non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire il Coordinatore per l'esecuzione, nominato prima dell'inizio dei lavori, redige il P.S.C. e il fascicolo [(art. 90 comma 1 e art. 92 comma 2) D.Lgs 81/2008]

(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa subappaltante verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori

## INAIL: CIRCOLARE N.11 DEL 12 MARZO 2009 - CHIARIMENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro o i dirigenti devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive. Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono esclusi da tale obbligo solo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2° comma. L'INAIL ha predisposto un'apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. La circolare 11/2009 definisce le istruzioni operative per l'accesso all'applicazione appositamente predisposta per la trasmissione del nominativo del R.L.S. e per le modalità di inserimento.

[Clicca qui per scaricare il testo della circolare](#)



## ISPESL LINEE GUIDA TECNICO-ORGANIZZATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI OPERANTI NEI CANTIERI STRADALI

L'ISPESL, in collaborazione con la Regione Umbria, ha promosso una ricerca finalizzata a recuperare, sviluppare e trasferire conoscenze, valutazioni, proposte operative ed esigenze informativo-formative nel comparto dei Cantieri Stradali ed Autostradali

Temporanei e Mobili caratterizzati dalla contemporanea presenza di traffico veicolare. Tale comparto risulta di grande interesse in campo preventivo perché intorno al cantiere convergono una serie di attività riguardanti sia l'edilizia che i trasporti che sono caratterizzate da un elevato potenziale di rischio infortunistico sia per gli operatori di cantiere che per gli utenti automobilisti. La ricerca è mirata da un lato raccogliere ed analizzare, con ottica preventiva, gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori del comparto studiato attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti di rilevazione ed analisi condivisi a livello nazionale e dall'altro realizzare e rendere disponibile alla sperimentazione pratica delle aziende uno strumento gestionale di carattere tecnico-organizzativo. È disponibile il documento di sintesi della ricerca "Linee Guida tecnico-organizzative per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti nei cantieri stradali ed autostradali analisi delle cause di infortuni e di malattie professionali per i lavoratori operanti nei cantieri stradali ed autostradali temporanei e mobili e realizzazione di linee guida tecnico-organizzative per la tutela della salute e sicurezza degli addetti". **Tale documento, che si compone di ben 500 pagine, è corredato da numerosi allegati di grande interesse per tecnici ed imprese che operano nel settore** e fornisce indicazioni per lavorazioni eseguite in presenza di traffico veicolare su strade.

[Clicca qui per scaricare il documento di sintesi](#)

## REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI DA COSTRUZIONE DECRETO MINISTERIALE DEL 16/02/2009

Il D.M. 16.2.2009 ha apportato modifiche al decreto del Ministero dell'Interno in data 15.3.2005, il quale stabilisce le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi. Tali caratteristiche sono conformi a quanto previsto dall'altro D.M. 10.3.2005 che ha recepito nell'ordinamento italiano il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, per i casi in cui tale classificazione è prevista al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito essenziale «sicurezza in caso d'incendio» di cui alla direttiva 89/106/CEE, e sostituiscono a tale scopo le classi italiane previste dal D.M. 26.6.1984.

L'aggiornamento apportato con il nuovo decreto deriva dalla necessità, rilevata alla luce delle risultanze della sperimentazione effettuata nell'ultimo triennio sul comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione, di modificare la comparazione vigente tra la classificazione europea e quella italiana prevedendo che alcune classi europee corrispondano a classi italiane caratterizzate da una maggiore reazione al fuoco, nel rispetto dei requisiti di sicurezza.



## DAI VIGILI DEL FUOCO LA GUIDA SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

È disponibile on line "Sicuro gas", la guida pratica con spiegazioni e consigli per gli utenti di gas combustibili realizzata dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del ministero dell'Interno in collaborazione con la Assogasliquidi ed il Comitato Italiano Gas (Cig). Il documento, realizzato con un linguaggio chiaro e semplice e corredato da immagini, è un strumento molto utile per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti da gas combustibili. La guida "Sicuro gas" contiene informazioni per il corretto impiego degli impianti:

- descrizione delle caratteristiche dei tipi di gas distribuiti in Italia - naturale e GPL;
- precauzioni da seguire per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione degli apparecchi.

[Clicca qui per scaricare la guida dei Vigili del Fuoco Gas Sicuro](#)

## IMMOBILI DELLA DIFESA: ARRIVANO LE VALORIZZAZIONI

**Entro sei mesi sul mercato un migliaio di complessi immobiliari .**

Si tratta di mille immobili in tutto, di cui 200 caserme - che fanno capo direttamente al Ministero. Tutte aree che la Difesa intende valorizzare da sé, con iter sviluppati a doppio filo con le rispettive amministrazioni comunali e studiando, per ognuna di esse, piani di riqualificazione ad hoc. Tutto ciò sarà possibile grazie alla **legge 133 del 6 agosto 2008 che consente (articolo 14 bis)** al ministero della Difesa di effettuare **in autonomia l'attività di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni immobiliari adesso affidati**. In quest'ottica è stato avviato il processo di individuazione dei singoli cespiti da valorizzare e la lista è in continuo divenire. Si tratta di costruzioni riconvertibili a usi civili in specifici settori di interesse, quale quello prettamente residenziale o professionale, quello industriale e quello turistico alberghiero. Della complessa operazione si sta occupando il Demanio militare, mentre l'autonomia decisionale e patrimoniale del Ministero nell'opera della valorizzazione verrà garantita dalla società Difesa Servizi Spa, la cui costituzione è all'esame del Parlamento. ministero sta approntando un apposito sito per l'elenco delle aree già individuate.



## RISORSE IDRICHE E TUTELA AMBIENTALE

La legge 13/2009, di conversione del decreto-legge 208/2008, in materia di risorse idriche e di protezione ambientale, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.2.2009, interviene in maniera ampia sulla disciplina ambientale, coinvolgendo il settore dei rifiuti e delle discariche, la disciplina delle acque, le attività di protezione civile, nonché il settore energetico, apportando anche modifiche al Codice Ambiente, D. Leg.vo 152/2006. Tra i settori interessati dal provvedimento in esame assumono particolare rilevanza le terre e le rocce da scavo, il regime transitorio delle discariche, e le indicazioni sull'utilizzo del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2009, dei quali si forniscono di seguito le disposizioni introdotte.

Esclusione dal regime dei rifiuti delle terre e rocce da scavo L'art. 8-ter, aggiungendo due nuovi commi all'art. 186 del D. Leg.vo 152/2006, segue la recente modifica apportata dalla L. 2/2009, intervenendo ulteriormente sulla disciplina delle terre e rocce da scavo. In sintesi è ora consentito l'utilizzo di terre e rocce da scavo di accertate caratteristiche ambientali nell'ambito di interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati, a patto che da tali interventi derivi almeno un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali, oppure delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane, oppure della percezione paesaggistica. Inoltre sono equiparati alle terre e rocce da scavo i residui provenienti dall'estrazione delle pietre e dei marmi e i residui derivanti da attività di lavorazione dei medesimi materiali nelle quali non sono usati agenti o reagenti non naturali.

Regime transitorio delle discariche Con l'inserimento del comma 1-bis al testo dell'art. 5, la legge di conversione proroga al 30.6.2009 il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2, 6, del D. Leg.vo 36/2003 in materia di discariche. Detto periodo transitorio può essere ulteriormente prorogato, al massimo fino al 31.12.2009, dietro richiesta motivata del presidente della regione o provincia autonoma, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi. Prorogando ulteriormente il termine per l'entrata in vigore delle nuove norme sul conferimento dei rifiuti in discarica al 30.6.2009, o comunque al massimo fino al 31.12.2009, sarà quindi consentito alle discariche già autorizzate al 27.3.2003 di continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono state autorizzate.

Modello Unico di Dichiarazione ambientale L'art. 5, comma 2-quinquies, specifica che il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2009, allegato al D.P.C.M. 2.12.2008 sarà utilizzato solo a partire dalle dichiarazioni riferite all'anno 2009 e in scadenza il 30.4.2010, mentre per le dichiarazioni da presentare entro il 30.4.2009, relative all'anno 2008, occorrerà utilizzare il precedente modello, recato dal D.P.C.M. 24.12.2002 e modificato dal D.P.C.M. 22.12.2004.

## IL PRIMO DEI DECRETI ATTUATIVI IN MATERIA DI RENDIMENTO E PRESTAZIONI ENERGETICHE IN EDILIZIA – I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO



Almeno il 50% dell'energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili. I Criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sono gli argomenti contenuti del DPR attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri.

Le nuove norme si applicano all'edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo

delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie **UNI/TS 11300** a oggi disponibili:

- a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'art. 4 illustra i **criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti**, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell'allegato I del Dlgs 192/2005, con l'aggiunta di **ulteriori disposizioni**, quali, ad esempio:

- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell'edificio (quali porte, finestre, ecc);

- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l'isolamento dell'involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- modifica degli obblighi di trattamento dell'acqua per gli impianti di riscaldamento;
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all'edilizia privata.

Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di **fonti rinnovabili** per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell'energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l'installazione di **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di **teleriscaldamento**, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.

**I calcoli e le verifiche** relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal **progettista** in una **relazione** che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori.

I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando **metodi** che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le **norme tecniche** predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L'utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti. Le disposizioni del nuovo decreto - si legge all'art. 6 - si applicano alle **Regioni e Province autonome** che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale. Le **Regioni e le Province autonome** che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali. L'art. 7 prevede che i **software commerciali**, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).



## UNA IDEA DA PROPORRE AI CLIENTI

**Oggi aprire un parking è un'idea vincente se si possiede un terreno in una zona trafficata.**

Se avete individuato un terreno che potrebbe essere adatto per questo tipo di opera, avvicinate il proprietario e proponetegli un progetto intrigante. Oggi l'uso dei colori, delle luci, rendono anche le zone meno rassicuranti, zone che mettono a proprio agio, anche le donne soggette alla minaccia costante delle violenze. Ogni posto auto, richiede 20 mq e costa 4.000 euro se è a terra, 11.000 se è sopraelevato, 21.000 se interrato. Vanno aggiunti 15.000 euro per corrente elettrica e manutenzione. A conti fatti, dunque un parcheggio a terra da 100 posti costa 450.000 euro. Se però, c'è un buon giro di clienti e si chiedono 50 centesimi l'ora, il guadagno lordo annuale è di 180.000 euro e in tre anni si recupera l'investimento. Il parking è un esercizio commerciale, che per gestirlo basta una Partita Iva. Un'idea furba: se il terreno è di almeno 800 metri quadrati si può fare una sosta per i camper. Servono 1.000 euro in più ogni 10 posti per le piazzole di svuotamento, wc, la corrente elettrica e l'acqua. Ma i guadagni salgono: ogni camper paga circa 10 euro per 12 ore.

## L'ANCE PUBBLICA DUE INTERESSANTI VADEMECUM

L'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) ha pubblicato la nuova edizione, aggiornata a marzo 2009, della «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie». La guida, rivista con i chiarimenti ministeriali forniti nel corso dell'ultimo anno, illustra le tipologie di interventi per i quali è possibile fruire dell'agevolazione, gli adempimenti necessari per l'accesso alla detrazione.

**Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie**

[Clicca qui per scaricare](#)

E' stato inoltre pubblicato un\_Vademecum operativo della disciplina IVA applicabile alle cessioni e locazioni di immobili. Tale materia è disciplinata dall'art.10, comma 1, nn.8, 8-bis ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972, modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n.223 (Decreto Bersani).

**L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare**

[Clicca qui per scaricare](#)

## CONCESSIONE EDILIZIA, BOLLO IN CASO D'USO PER IL PROGETTO ALLEGATO

**Agenzia delle Entrate: Risoluzione n.74/E del 23/03/2009**

Gli elaborati grafici e le relazioni tecniche allegati alla domanda di concessione edilizia e successivamente restituiti insieme al provvedimento abilitativo, scontano il bollo in caso d'uso (0,52 euro per ogni foglio o esemplare). Non rientrano, infatti, fra gli atti soggetti al bollo fin dall'origine (14,62 euro ogni 100 righe ovvero 4 facciate), previsti dall'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 642/1972. E' in sintesi il contenuto della risoluzione n. 74/e del 23 marzo, in risposta a un comune che chiedeva la corretta applicazione dell'imposta di bollo sui singoli elaborati che compongono il progetto allegato alla domanda di concessione edilizia. Secondo il parere dell'agenzia, i documenti in argomento rientrano, per la loro natura tecnica, fra quelli previsti dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642/1972, cioè "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere", per i quali si applica l'imposta di bollo in caso d'uso, pari a 0,52 euro per ogni foglio o esemplare. Sulla questione, l'amministrazione finanziaria aveva già chiarito che i documenti indicati nel citato articolo 28 sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o integrati ad atti che scontano il bollo sin dall'origine (risoluzione 78/1995). Inoltre, con un secondo documento di prassi (risoluzione 97/2002), aveva precisato che il progetto conserva sempre la sua natura di elaborato tecnico, redatto da ingegneri, architetti o professionisti in possesso di determinati requisiti, anche se la normativa in materia di lavori pubblici ha stabilito che sia gli elaborati progettuali che i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto (articolo 110 del dpr 554/1999).alla luce del quadro fornito da normativa e prassi, i tecnici del fisco concludono che, nel caso in esame, i fogli costituenti il progetto tecnico allegato alla domanda di concessione edilizia, non possono rientrare fra gli atti per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine (articolo 4 della tariffa allegata al dpr 642/1972). Scontano, pertanto, l'imposta di bollo in caso d'uso.



## DETRAZIONI 55%, È PASSATO UN MESE DALLA LEGGE E MANCANO ANCORA I DECRETI

E' passato più di un mese dalla Legge di conversione 2/2009, e per quanto concerne le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, (previste dal DL Anticrisi 185/2008), ad oggi ancora si attende l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (che dovrebbe anche contenere il modello di comunicazione per i contribuenti). L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una precisa richiesta dell'UNCSAAL, l'Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe, ha precisato che è in fase di ultimazione il provvedimento che disciplinerà il contenuto della comunicazione nonché le modalità e i termini di presentazione della stessa da parte dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 55%. L'Agenzia è inoltre del parere che, fino all'emanazione dei provvedimenti di attuazione del provvedimento "Anticrisi", continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo.

Il provvedimento dell'Agenzia disciplinerà specificamente la fase transitoria nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

[Clicca qui per scaricare il testo della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate](#)

## **DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARIMENTI VARI SU RECENTI NORME FINANZIARIE**

**Agenzia delle Entrate: Circolare n.8/E del 13/03/2009**

Con la circolare n. 8/E in data 13.3.2009 l'Agenzia delle Entrate ha raccolto tutti i chiarimenti sulle novità fiscali contenute nelle norme finanziarie di fine 2008 ed inizio 2009, emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata. Riportiamo di seguito un sintetico riepilogo dei passaggi di maggiore interesse per il settore dell'edilizia.

### **RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI**

La possibilità di accedere alla rivalutazione è stata prevista dai commi da 16 a 23 dell'art. 15 della L. 2/2009, di conversione del cosiddetto decreto «*anticrisi*». L'Agenzia chiarisce ora che il maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali.

Detto maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap e di eventuali addizionali. In assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva, pertanto, la rivalutazione non produce effetti fiscali neppure ai fini dell'IRAP. Per quanto riguarda inoltre i beni oggetto di un contratto di leasing, questi possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31.12.2007. Questo perché sono rivalutabili solo i beni in proprietà.

### **RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI**

L'art. 1, comma 164, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha esteso, nell'ambito delle cessioni di immobili, la responsabilità per il pagamento dell'IVA in capo all'acquirente, anche laddove quest'ultimo ponga in essere l'operazione al di fuori di un'attività di impresa o di lavoro autonomo. L'Agenzia chiarisce ora che presupposto per l'applicazione della disposizione in commento è rappresentato dalla divergenza tra l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella relativa fattura, rispetto al corrispettivo effettivamente percepito, senza che assuma alcun rilievo il «*valore normale*» dell'immobile trasferito.

### **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE: IVA AGEVOLATA E REGIME DI IMPONIBILITÀ**

La cessione di fabbricati ristrutturati è comunque imponibile ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall' ultimazione dei lavori, anche se l' intervento edile non era strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili. Allo stesso modo, la condizione iniziale di fatiscenza dei fabbricati non è richiesta nemmeno per l' applicabilità dell' aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n.127 - quinquiesdecies, della Tabella

A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, per la cessione di fabbricati, o loro porzioni, sui quali siano stati eseguiti interventi incisivi di recupero. Tuttavia, per poter applicare l' aliquota ridotta, è necessario che i lavori siano ultimati prima della cessione.

### **1. Imponibilità ad IVA della cessione di fabbricati ristrutturati**

Come noto, l' art.10, comma 1, nn.8 - bis e 8 - ter, del D.P.R. 633 / 1972 stabilisce l' imponibilità ad IVA delle cessioni di fabbricati oggetto di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, quando effettuate entro quattro anni dall' ultimazione dei lavori).

In tale ambito, con la circolare in commento, l' Agenzia delle Entrate precisa che l' applicazione di tale disciplina prescinde dall' esistenza, o meno, di una situazione di degrado del fabbricato oggetto di cessione, per cui risultano comunque imponibili ad IVA i trasferimenti posti in essere entro quattro anni dall' ultimazione dei lavori di recupero. L' Agenzia, in conformità a quanto già chiarito nella Circolare Ministeriale 12E del 2007 ribadisce, inoltre, che risultano in ogni caso assoggettate ad IVA le cessioni di fabbricati ancora in corso di ristrutturazione al momento della vendita, a condizione che i lavori siano stati effettivamente realizzati, seppur parzialmente (a tal fine, non è infatti sufficiente la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative all' intervento).

### **2. Aliquota IVA applicabile alla cessione di fabbricati ristrutturati**

Per quanto riguarda l' aliquota IVA, il n.127 - quinquiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, stabilisce l' applicabilità dell' aliquota ridotta al 10% al trasferimento di fabbricati, o loro porzioni, che sono stati oggetto di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica).

Al riguardo, la circolare in commento, precisa che tale aliquota è applicabile a prescindere dallo stato iniziale di degrado del fabbricato, a condizione che l' intervento di recupero sia ultimato prima della cessione. Nel caso in cui, invece, la cessione del fabbricato avviene in corso di ristrutturazione, si applica l' Iva ad aliquota ordinaria del 20%.



## DETRAZIONE 36% IN CASO DI COMPRAVENDITA

[Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 77/E del 24/3/2009](#)

Un recente documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate chiarisce, in caso di vendita totale o parziale di immobile interessato da lavori di ristrutturazione che godono della detrazione del 36% delle spese, chi possa usufruire delle residue rate non godute in relazione alle agevolazioni in parola.

### **Il caso esaminato**

Nella fattispecie presa in esame dalla risoluzione, la n. 77/E del 24.3.2009, una delle due persone fisiche comproprietarie dell'immobile, sul quale sono stati effettuati interventi agevolati, intende cedere il proprio 50% all'altra, che diviene in questo modo proprietaria esclusiva dell'immobile.

### **L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.**

L'Agenzia richiama prima di tutto la disposizione di legge, contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. 449/1997 la quale prevede che «*In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare*». Secondo l'amministrazione finanziaria, che richiama anche precedenti interpretazioni fornite, per la corretta applicazione della norma citata occorre distinguere due diverse casistiche.

### **Cessione dell'intera unità immobiliare**

La norma di legge va interpretata nel senso di ritenere che l'acquirente può subentrare al venditore nel diritto di usufruire delle residue rate di detrazione non godute nel caso di cessione dell'intera unità immobiliare. In questo senso si era già espressa la Circ. Agenzia Entrate 95/E del 12.5.2000, par. 2.1.13

A questo caso possono esserne peraltro assimilati altri due:

- se il trasferimento riguarda una **porzione immobiliare autonomamente accatastata** l'acquirente potrà subentrare al cedente nel diritto alla detrazione spettante, in proporzione alla misura dell'unità immobiliare ceduta;

- se il trasferimento, come nel caso esaminato dalla risoluzione n. 77/E in commento, realizza il **consolidamento della proprietà dell'intero immobile in capo all'acquirente**.

Dunque in tale ultimo caso spetterà all'acquirente il diritto di detrarre le quote di 36% rimanenti.

### **Cessione di porzione dell'unità immobiliare**

Nel caso invece di trasferimento di una quota di proprietà dell'immobile da parte del proprietario esclusivo, non è idoneo a determinare un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell'acquirente *pro-quota*, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile o delle fattispecie a questa assimilabili, sopra illustrate.

## IL REVERSE CHARGE E' FATTO MALE? C'E' SANZIONE MA LA DETRAZIONE RESTA

[Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 56/E del 6 marzo 2009](#)

Nel caso in cui le operazioni soggette al reverse charge siano sottoposte a controllo e venga accertata una violazione degli obblighi imposti da tale regime che comporti l'assolvimento del tributo, contestualmente all'accertamento del debito d'imposta deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione. Ne consegue che qualora l'Iva sia interamente detraibile, il contribuente non sarà tenuto al materiale versamento della stessa. In ogni modo, le violazioni in questione sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997 (compresa fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro) per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

## CONTI DORMIENTI: ISTRUZIONI OPERATIVE

[Ministero dell'Economia e delle Finanze Circolare n. 19677 dell' 11.03.2009](#)

Publicata nella Gazzetta Ufficiale **n. 65 del 19 marzo 2009, la Circolare 11 marzo 2009, n. 19677** del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Istruzioni applicative in materia di depositi dormienti". La circolare in premessa riporta che nel Fondo di cui al comma 343, art. 1, L 266/2005 - Indennizzi per risparmiatori vittime di fondi fiscali - conflueranno "gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto", oltre naturalmente ai conti correnti e ai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Per quello che invece concerne gli obblighi informativi degli intermediari, di cui all'art. 1, lett. a), DPR 22.06.2007, n. 116 questi saranno assolti "limitandosi a pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso - di dimensioni e veste grafica adeguate a darne immediata evidenza, che informi dell'avvenuta comunicazione al MEF dell'elenco dei rapporti dormienti e che l'elenco sarà pubblicato sul sito web del MEF.

## IVA AGEVOLATA SULLE RISTRUTTURAZIONI

Il Consiglio ECOFIN del 10 marzo scorso ha autorizzato i Paesi membri dell'UE a ridurre, **in via permanente**, l'aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380/2001). In precedenza la Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 ha consentito agli Stati membri, che avevano già adottato aliquote IVA ridotte per tali prestazioni di servizi, di prorogarne l'applicazione fino al 31 dicembre 2010.

Ricordiamo che, con l'art.2, comma 15 della L. Finanziaria 2009 (L. 203/2008), in attesa dell'autorizzazione comunitaria, l'Italia ha già **prorogato, fino al 31 dicembre 2011**, l'applicazione dell'IVA in misura pari al **10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni**.

Ricordiamo, inoltre, che l'applicazione di tale regime fiscale agevolato è soggetta a limitazioni per i cd. "beni di valore significativo", elencati tassativamente nel D.M. 29 dicembre 1999.

Per questi, l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi.

Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni e, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.

Resta fermo che per gli interventi "restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica", l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n.127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.

Si riporta uno schema riepilogativo delle aliquote IVA applicabili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, individuati dal citato D.P.R. 380/2001.

**TABELLA RIEPILOGATIVA ALIQUOTE IVA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO (FONTE ANCE)**

Tipologia d'intervento	Vecchio riferimento normativo	Nuovo riferimento normativo	Aliquote IVA
<b>Manutenzione ordinaria edifici residenziali</b>	Art.31, comma 1, lett. a) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001	<b>10%</b> (art.7 Legge 488/1999 e successive modificazioni)
<b>Manutenzione ordinaria edifici non residenziali</b>	Art.31, comma 1, lett. a) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001	<b>20%</b>
<b>Manutenzione straordinaria edifici residenziali</b>	Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001	<b>10%</b> (art.7 Legge 488/1999 e successive modificazioni)
<b>Manutenzione straordinaria edifici residenziali pubblici</b>	Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001	<b>10%</b> (n.127-duodecies, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972)
<b>Manutenzione straordinaria edifici non residenziali</b>	Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001	<b>20%</b>
<b>Restauro e risanamento conservativo</b>	Art.31, comma 1, lett. c) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001	<b>10%</b> (n.127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 633/1972)
<b>Ristrutturazione edilizia</b>	Art.31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 <sup>1</sup>	<b>10%</b> (n.127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 633/1972)
<b>Ristrutturazione urbanistica</b>	Art.31, comma 1, lett. e) della Legge 457/1978	Art.3, comma 1, lett. f) del DPR 380/2001	<b>10%</b> (n.127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 633/1972)

<sup>1</sup> Rientrano in tale categoria anche gli interventi di demolizione dell'edificio e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (Art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001).

## LOCAZIONI NON ABITATIVE DI DURATA SUPERIORE A 6 ANNI: L'AGGIORNAMENTO DEL CANONE E' LIBERO

L'articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27/2/2009 del DL 207/2008 (cd. Milleproroghe) ha, in parte, modificato la disciplina prevista dall'art.32 della Legge 392/1978 per quanto riguarda l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo. Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull'articolo 32 della Legge 392/1978 (la prima risale al DL 12/1985) si presta per alcuni punti a dubbi interpretativi sui quali occorrerà fare chiarezza.

Ciò premesso, si riassumono brevemente le novità della nuova disciplina:

- **Per i nuovi contratti di locazione ad uso non abitativo** in cui venga pattuita una durata superiore al minimo di legge (ossia 6 anni per immobili industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico o adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo e 9 anni per immobile adibito ad attività alberghiere) la variazione in aumento del canone è ora liberamente determinabile dalle parti nel senso che essa potrà essere anche superiore al previgente limite del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (quindi anche 100%) stabilita dall'istat. L'entità dell'aggiornamento dovrà comunque sempre essere indicata nel contratto.

- Il nuovo meccanismo di calcolo si potrà applicare anche ai contratti attualmente in corso sempre laddove sia prevista una durata superiore a quella minima di legge.

- Per i contratti di locazione ad uso non abitativo per i quali la durata è stata pattuita in misura corrispondente a quella minima di legge (ex art. 27 L. 392/78 e cioè 6 o 9 anni a seconda della destinazione dell'immobile) resta in vigore il limite del 75% delle variazioni accertate dall'Istat e riferite all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso l'aggiornamento dovrà essere espressamente previsto nel contratto. Ecco il testo dell'articolo 32 della Legge 392/1978 con le modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 207/2008: Legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani":

### Legge 27 luglio 1978, n. 392

*Disciplina delle locazioni di immobili urbani*

#### Art. 32. Aggiornamento del canone

*Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art. 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al 2° comma del presente articolo.*

## ICI – DAL MINISTERO DELLE FINANZE ALCUNI CHIARIMENTI E MODIFICHE

### ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI - Circolare Ministeriale n. 2/DF del 26 gennaio 2009

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alle esenzioni Ici per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. In particolare, la citata circolare sottolinea la necessità, ai fini dell'esenzione, della contemporanea presenza:

**del requisito soggettivo**, richiamando la nozione di ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir ("enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale").

**del requisito oggettivo**, in quanto gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere esclusivamente destinati allo svolgimento delle attività enunciate nell'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/92

### STRETTA SULL'ESENZIONE ICI PER LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALLA PRIMA CASA - Ministero delle Finanze, Risoluzione n.1/DF, del 04/03/09

Le assimilazioni all'abitazione principale sono solo quelle previste da specifiche norme di legge e non anche quelle previste dai regolamenti comunali. Pertanto, gli unici casi di assimilazione comunale validi ai fini dell'Ici sono:

- le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, secondo il grado di parentela stabilito in delibera (sia nel caso in cui l'assimilazione sia stata limitata all'applicazione dell'aliquota ridotta, sia nel caso in cui sia estesa alla detrazione). Restano, quindi, fuori dal beneficio, per esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine. La risoluzione, conseguentemente, sollecita i comuni a recuperare l'Ici non versata per il 2008 dai contribuenti che avevano fatto affidamento sulle prime istruzioni.

### AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE "D" - Ministero delle Finanze Decreto del 23 marzo 2009

Con decreto del 23 marzo 2009 sono stati aggiornati ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## SPORT PER I RAGAZZI, A CHI SPETTA LA DETRAZIONE: DALL'AGENZIA ALCUNI CHIARIMENTI

Risoluzione Agenzie delle Entrate n.50/E del 25 febbraio 2009



Incentivare i ragazzi a fare sport: questa è la motivazione alla base della facilitazione fiscale che consente ai genitori una detrazione pari al 19% delle spese sostenute nel corso dell'anno per mandare i figli in piscina, in palestra o a fare qualsiasi altro sport. L'agenzia delle Entrate - con la risoluzione del 25 febbraio 2009 - ha ritenuto opportuno dare dei chiarimenti sulle modalità di calcolo del beneficio. L'agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di **spesa di 210 euro**; è prevista per ciascun figlio e non per ciascun genitore; il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori; la detrazione può spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di loro, ma sempre su un importo complessivo di 210

euro; la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per le spese di iscrizione annuale o per l'abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre: le strutture a cui si iscrivono i ragazzi per le attività sportive devono avere determinate caratteristiche e la spesa deve essere certificata secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007; gli impianti, siano essi palestre, piscine o polisportive, devono avere espressamente finalità sportive ed essere di carattere dilettantistico; la certificazione per la spesa sostenuta è costituita da **bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza, che devono contenere la denominazione e i dati relativi alla società, la causale del pagamento, l'attività esercitata, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.**



### "PRIMA CASA": PERDITA DEI BENEFICI SE SI VENDE ENTRO 5 ANNI DAL ROGITO

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 67/E del 17 marzo 2009

Il principio è valido anche per gli alloggi delle cooperative. Non rileva la data, antecedente, del verbale di consegna. Il socio di una cooperativa edilizia assegnatario di un appartamento per il quale ha goduto delle agevolazioni "prima casa", decade dai benefici se rivende l'immobile prima

che siano trascorsi cinque anni dalla data del rogito notarile e non dal verbale di consegna con cui è avvenuta l'assegnazione provvisoria. In un periodo difficile per l'economia, il mattone continua a essere per molti italiani un bene rifugio e, seppur con molti sacrifici, l'acquisto della "prima casa" è un obiettivo prioritario per le famiglie. Molti, per realizzare questo sogno a un prezzo meno oneroso, decidono di entrare a far parte di cooperative edilizie, a proprietà individuale, che hanno come scopo sociale proprio quello di costruire case, rientranti nella definizione di "non di lusso", da assegnare successivamente ai soci. In questo ambito, i soci assegnatari, ricorrendo le condizioni previste, chiedono di usufruire dei benefici "prima casa", per non decadere dai quali è necessario che l'immobile non sia venduto prima di cinque anni. Il quesito che pone il proprietario di un'abitazione assegnata da una cooperativa edilizia nel 1997 e poi definitivamente trasferita con rogito notarile stipulato nel 2008, è da quando si debba considerare l'inizio del quinquennio, se dalla data di assegnazione provvisoria dell'immobile (verbale di consegna) oppure dalla data dell'atto (rogito notarile) che determina il trasferimento della proprietà dalla cooperativa al socio assegnatario. A parere dell'istante, il quinquennio di inalienabilità decorre dalla data del verbale di consegna da parte della cooperativa edilizia e non dalla data del rogito notarile.

Di parere opposto è l'agenzia delle Entrate. Il socio di una cooperativa, infatti, attraverso il verbale di consegna entra in possesso dell'immobile, su cui vanta il diritto di acquisto, prima della stipula dell'atto notarile di trasferimento, ma, fino all'assegnazione definitiva, l'abitazione resta di proprietà della cooperativa. Nel verbale è sancito il solo diritto personale che l'assegnatario vanta nei confronti della società edilizia. A conforto di questa posizione si è espressa anche la Corte di cassazione: *"l'assegnazione dell'alloggio al socio non può di per sé spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perché essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento ..."* (sentenza n. 4626/2007). Dal momento che il Testo unico sull'imposta di registro prevede che l'agevolazione (aliquota del 3% anziché del 7%) possa essere riconosciuta in presenza di un atto che sancisce il trasferimento del diritto di proprietà di case non di lusso (ovvero di atti che trasferiscono o costituiscono un altro diritto reale: nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione), il periodo quinquennale di inalienabilità dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa" decorre necessariamente dalla data in cui, attraverso il rogito notarile, è avvenuto il trasferimento della proprietà dalla cooperativa al socio.

## MANOVRA ANTICRISI: MUTUI PRIMA CASA



La recente normativa, ha stabilito che l'importo delle rate, **a carico del mutuatario**, dei mutui a **tasso variabile** da corrispondere nel corso del **2009** non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il **tasso maggiore** tra il **4%**, senza **spread**, e l'importo calcolato secondo il **tasso indicato nel contratto** di mutuo **alla data di stipula** dello stesso. Le disposizioni, applicabili solo all'importo delle **rate da corrispondersi nel corso del 2009**, postulano che la differenza tra gli importi a carico del mutuatario e quelli derivanti dalle condizioni generali del contratto di mutuo, verrà corrisposta dallo **Stato**. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le **banche** e gli **intermediari finanziari** iscritti negli appositi albi che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, hanno l'obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile **indicizzato** al tasso sulle operazioni di

rifinanziamento principale della **Banca Centrale Europea**, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Fra le novità introdotte alla Camera, la **non applicazione degli onorari notarili**, rimanendo previsto solo il **rimborso** per le spese necessarie all'**autenticazione degli atti** di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale, mentre **non sono previsti rimborsi** per tutte le altre **spese accessorie e non indispensabili** ai fini dell'operazione eventualmente effettuate. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la **rinegoziazione obbligatoria**. Per le formalità relative alle operazioni di portabilità dei mutui (previste dall'articolo 8 del DL 7/2007) **non verranno applicati**, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, **costi di alcun genere** nei confronti dei clienti.

Inoltre, tali disposizioni del comma 1 **si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca**, ad **eccezione** di quelle di **categoria catastale A1**, ossia abitazioni di tipo signorile, **A8**, ossia ville, e **A9**, ossia castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico, sottoscritti o accollati **anche a seguito di frazionamento** da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a **350 milioni di euro** per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge anticrisi. Banche e intermediari, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata **pubblicità e trasparenza** all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla **Banca Centrale**, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.

Ove tali requisiti non venissero rispettati dagli istituti di credito, e nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui, sono previste **sanzioni amministrative pecuniarie** a loro carico.

Sono destinate al finanziamento degli **assegni familiari** le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 59/E dell'11 marzo 2009 ha istituito il Codice "6811", tramite il quale le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione, per recuperare la quota di mutuo a carico dello Stato che hanno anticipato (articolo 2, comma 3, dl 185/2008). [Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 59/E del 11 marzo 2009](#)

### TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

**Scende ancora il costo del denaro** dopo l'ulteriore taglio dello 0,50% deciso dalla Banca Centrale Europea a partire dall'11.3.2009.

La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 5.3.2009, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di 0,50 punti, all'1,50%. Il nuovo tasso ha vigenza a decorrere dalle operazioni con regolamento il **11 marzo 2009**.

### ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO FEBBRAIO 2009

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di febbraio 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di febbraio 2009 sul valore di **134,5**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di dicembre, una variazione di **+0,2%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di febbraio dell'anno precedente una variazione di **+1,5%**.

**TARIFE PROFESSIONALI. INDEROGABILITÀ DEI MINIMI.****CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.1342 DEL 06/03/2009**

Con recente sentenza del 6.3.2009, n. 1342, il Consiglio di Stato ha ricostruito il controverso avvicinarsi delle norme inerenti le tariffe professionali minime, tracciando un quadro esaustivo della norma vigente, conseguenza delle varie, ed anche frequenti, modifiche operate sui testi normativi negli ultimi tre anni. Prendendo spunto dalle osservazioni del Consiglio, si riporta di seguito un'analisi di detta disciplina.

**Abrogazione minimi tariffari. Successione delle norme**

Il primo provvedimento riguardante l'obbligatorietà dei minimi tariffari è il c.d. decreto Bersani, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 il quale all'art. 2, comma 1 dispone che, *"... in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ... al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (12.8.2006 N.d.R.) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ..."*.

Chiarimenti, almeno nelle intenzioni, sono stati forniti in merito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che con la determinazione n. 4/2007 del 29.3.2007 ha confermato la soppressione dei minimi tariffari operata dalla L. 248/2006, con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni non conformi di cui agli artt. 92, comma 2, e 53, comma 3, del Codice dei Contratti, D. Leg.vo 163/2006.

Si ricorda che l'art. 92, comma 2, del Codice, nella sua originaria formulazione, era così articolato: *"Il Ministro ... determina ... le tabelle dei corrispettivi ... I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo"*.

Successivamente la lettera u), comma 1, art. 2, del D. Leg.vo 113/2007 ha soppresso dal suddetto comma 2 proprio il secondo ed il terzo periodo sopra riportati, con riferimento proprio all'inderogabilità dei minimi tariffari.

**Prestazioni rese nei confronti dello Stato**

Contestualmente la citata lettera u), comma 1, art. 2, del D. Leg.vo 113/2007 ha modificato il comma 4 dello stesso art. 92, eliminando il riferimento ai *"minimi inderogabili"*, ma salvando la disciplina di cui all'art. 4, comma 12 bis della L. 155/1989, ai sensi del quale: *"per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%"*, con la conseguenza che, per tale rilevante settore è stata fatta salva una disciplina normativa che configgeva con la liberalizzazione introdotta dal citato decreto Bersani e dalla modifica introdotta al comma 2 dell'art. 92 del Codice dei Contratti.

Di recente il D. Leg.vo 152/2008 terzo decreto correttivo del Codice Contratti, con l'art. 2, comma 1, lettere zz) e t), n. 4, ha abrogato rispettivamente i suddetti commi 12 bis, art. 4, L. 155/1989, e 4 dell'art. 92 del Codice Contratti.

**Le conclusioni del Consiglio di Stato**

In conclusione l'assetto normativo attuale così definitosi non contempla più l'obbligatorietà delle tariffe minime, ma queste conservano comunque il carattere *di riferimento ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell'appalto*, come specificato dall'art. 2, comma 2, della L. 248/2006. Inoltre la Corte lascia intendere che per determinare la corretta disciplina applicabile occorre aver riguardo alla normativa vigente all'epoca della gara. Infine si ricorda tra l'altro che la Commissione Europea, nell'ambito di procedura d'infrazione 2005/4216, aveva osservato che le tariffe minime non avrebbero potuto impedire a prestatori poco scrupolosi di offrire servizi di qualità inferiore, ovvero di chiedere onorari eccessivi rispetto alla prestazione fornita. Si vuole precisare, sulla scorta anche di quest'ultima osservazione, che la liberalizzazione attuata dal decreto Bersani muove nella direzione, in conformità con i principi comunitari, di una maggiore trasparenza e quindi di una maggiore chiarezza del professionista, fermo restando, comunque, il rispetto dell'art. 223 c.c., in base al quale la misura del compenso, in ogni caso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

## **ACQUISIZIONE IMMOBILE ABUSIVO E SEQUESTRO**

**CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 9186 DEL 2 MARZO 2009**

La mera presenza del sequestro penale non determina, di per sé, la sospensione del termine dei novanta giorni per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune.

## **ULTIMAZIONE OPERE E CONDONO EDILIZIO**

**CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 8064 DEL 24 FEBBRAIO 2009**

Si deve escludere la esecuzione del rustico, e quindi la ultimazione dell'immobile ai fini del condono, quando manchino ancora le tamponature ed esistano soltanto chiusure provvisorie finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee, oppure strutture predisposte per eseguire una futura tamponatura (come casseri, pannelli da armatura e simili). In casi simili, infatti, le strutture provvisorie di delimitazione perimetrale rispondono a scopi del tutto diversi da quello di definire la volumetria completa dell'immobile, e comunque non assicurano appunto per il loro carattere provvisorio la delimitazione definitiva della volumetria, che è il criterio fondamentale al quale si è ispirato il legislatore quando ha definito la ultimazione dei lavori ai fini del condono come esecuzione del rustico e completamento della copertura.

## **INAMMISSIBILITÀ SANATORIA PARZIALE O CONDIZIONATA**

**CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 6910 DEL 18 FEBBRAIO 2009**

È illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato (in contrasto con l'art.36 DPR 380/01 -in assenza della doppia conformità-) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Non è consentito, invero, il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente.

## **MODIFICA DESTINAZIONE D'USO MEDIANTE OPERE**

**CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 8847 DEL 27 FEBBRAIO 2009**

In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/2001; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b)

## **URBANISTICA. SEQUESTRO E ULTIMAZIONE COSTRUZIONE**

**CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 8850 DEL 27 FEBBRAIO 2009**

In tema di sequestro di immobile abusivo, l'ultimazione della costruzione non fa venir meno il pericolo di aggravamento del reato, che non è solo quello del prosieguo dei lavori abusivi, potendo essere protratte e/o aggravate le conseguenze del reato con un maggior aggravio urbanistico, al di fuori del controllo comunale (nella specie si è ritenuto che ampliando le capacità ricettive della struttura alberghiera si va inevitabilmente ad incidere sul regolare assetto del territorio, perpetuando l'offesa al bene giuridico protetto).

## **NATURA GIURIDICA DELLA D.I.A.**

**CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 717 DEL 9 FEBBRAIO 2009**

La d.i.a., in definitiva, è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, e non costituisce, pertanto, esplicitazione di una potestà pubblicistica.

## DEFINIZIONE DI PERTINENZA PER AMPLIAMENTO DI EDIFICIO

**CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 27460/2008**

La Sentenza di Cassazione n. 37460/08 fornisce una ulteriore specificazione della definizione di pertinenza e della sua disciplina in ambito urbanistico, con particolare riguardo al regime del permesso di costruire. Secondo la Corte la nozione di **pertinenza urbanistica** si distingue da quella civilistica, in quanto presenta precise peculiarità, già individuate da consolidata giurisprudenza ossia: si tratta di un'opera, con propria individualità fisica e propria conformità strutturale e non facente parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.

In sostanza, affinché l'ampliamento sia ritenuto pertinenza, non deve configurarsi con la costruzione preesistente una relazione di integrazione, bensì di servizio, presentando carattere di **strumentalità funzionale**. In altri termini, non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che costituisca parte dell'edificio esistente quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa.

Nella fattispecie, con la decisione in esame è stata negata la qualifica di pertinenza ad una tettoia in ferro e pannelli di poliuretano espanso realizzata al di sopra di un capannone esistente, la cui realizzazione è dunque soggetta a permesso di costruire.

Con la medesima sentenza la Suprema Corte si è espressa anche in merito alla responsabilità per l'esecuzione della costruzione abusiva.

## TRASFORMAZIONE DI PERGOLATO IN TETTOIA

**CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 10534 DEL 10 MARZO 2009**

La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia (attualmente del permesso di costruire). La tettoia, a differenza di un pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, può infatti essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l'abitabilità dell'immobile. Questo in sintesi il principio espresso dalla Sentenza di Cassazione n. 10534/09, che discende dal consolidato orientamento giurisprudenziale, e ribadisce la netta differenza, e dunque illegittima l'equiparazione, tra pergolato e tettoia. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non valida la DIA, rilasciata per la realizzazione di un pergolato, ai fini della successiva trasformazione di questo in una tettoia mediante l'apposizione di pannelli di copertura. Inoltre viene aggiunto che il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non esclude gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica, che si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 83, del D.P.R. 380/2001. A tal riguardo la Corte precisa che, nei casi riconducibili a quello analizzato, a nulla rileva la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, a differenza della disciplina delle opere in c.a., in quanto l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte nelle zone sismiche interessate dagli interventi.

## PER LA FALSA DICHIARAZIONE IL SEGRETO PROFESSIONALE NON CONTA

**CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 9866 DEL 4 MARZO 2009**

I professionisti "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. L'eventuale segreto professionale non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito da chi chiamato a deporre, rientra nelle indicazioni di cui all'art. 200 cod. proc. pen."

Così la Cassazione nell'accogliere il ricorso per la condanna di falsa testimonianza di un professionista che aveva reso dichiarazioni contraddittorie in riferimento ad eventi che aveva appreso nella veste di legale.

Accertata la sussistenza della falsa dichiarazione, a nulla è valso l'accertamento della circostanza che la deposizione non sia stata proceduta dall'avviso al teste della facoltà di astensione. Su questo punto, infatti, la Corte ribadisce che:

"L'esimente di cui all'art. 384, cod. pen., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza non si applica ai soggetti indicati nell'art. 200 cod. proc. pen., a quali è invece applicabile l'esimente nell'ipotesi in cui siano stati obbligati a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi in casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria."

## **FASCIA DI RISPETTO DEL VINCOLO CIMITERIALE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 8626 DEL 26 FEBBRAIO 2009**

Nell'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie la locuzione "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico" deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri.

## **AL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE DEVE ESSERE RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI CHIEDERE UNA DIVERSA CLASSIFICAZIONE CATASTALE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIB., SENTENZA N. 22557 DEL 8 SETTEMBRE 2008**

L'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove il classamento (o la modifica catastale) non risultino soddisfacenti il privato può ricorrere al giudice tributario. Questo diritto trova il suo fondamento nell'art. 53 della Costituzione, poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo; e non può essere assoggettato a indicazioni o provvedimenti di carattere generale. Pertanto, deve essere riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere - in modo mirato e specifico - una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene. E ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice. Il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione. I termini di abitazione «signorile», «civile», «popolare» richiamano nozioni presenti nell'opinione generale a cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi. Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o «popolari» divengano «civili» o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore.

## **LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER L'ESCUSSIONE DI UNA POLIZZA DANNI SPETTA IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRATORE**

**CASSAZIONE, SEZ. III CIV, SENTENZA N. 4245 DEL 20 FEBBRAIO 2009**

La circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio.

## **POTERI DELL'AMMINISTRATORE, ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N.25502 DEL 20 OTTOBRE 2009**

L'amministratore del condominio è l'unico esclusivo legittimato passivo in ordine alla domanda del condomino volta all'accertamento della invalidità della delibera assembleare senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare - trattandosi di controversia rientrante nella sue normali attribuzioni - e senza necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini i quali, peraltro, restano sempre legittimati ad intervenire in proprio o a proporre impugnazione.

## **CANI LIBERI NEL GIARDINO CONDOMINIALE? RESPONSABILE IL PROPRIETARIO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV, SENTENZA N. 4672 DEL 3 FEBBRAIO 2009**

I cani non possono essere lasciati liberi di giocare in un giardino condominiale senza guinzaglio, museruola e altre protezioni specifiche. In casi di danni ne risponde direttamente il proprietario, salvo che riesca a dimostrare di aver preso tutti gli accorgimenti possibili per evitare che ciò potesse accadere.

Questa è in sintesi la ratio della sentenza n.4672/2009 che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha depositato il giorno 3 febbraio 2009, confermando una sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva condannato il proprietario di un cane per di lesioni colpose ai danno di

Una persona, abitante nello stesso condominio.

## **LA MODIFICA DEL SERVIZIO CONDOMINIALE NON RICHIEDE L'UNANIMITÀ**

**CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 7711 DEL 29 MARZO 2007**

Rientra nei poteri dell'assemblea del condominio il potere di disciplinare la gestione dei beni e dei servizi comuni, ai fini della migliore e più razionale utilizzazione di essi da parte dei condomini, anche quando il servizio si svolge con l'uso di determinati beni (comuni) mobili o immobili e, quando, la sistemazione più funzionale del servizio, deliberata dall'assemblea, comporti, come conseguenza la dismissione dell'uso di detti beni ovvero il trasferimento dei servizi stessi in altro luogo. Ed, invero, in tema di gestione dei beni e dei servizi comuni, e nell'ambito della gestione dinamica degli stessi, non v'è ragione di prescrivere una sorta di intangibilità delle condizioni esistenti e di negare l'operatività del principio di maggioranza nelle decisioni relative alle modifiche del servizio ed alla utilizzazione dei beni (comuni), anche nei casi in cui, assieme al vantaggio dei più (e spesso di tutti, compresi i dissenzienti), esse comportano qualche inconveniente o pregiudizio per taluno dei condomini. In definitiva, in tema di utilizzazione dei beni comuni, l'assemblea di condominio, con deliberazione presa a maggioranza, ha il potere di deciderne modalità concrete o di modificarne, nell'interesse collettivo, quelle in atto ove accerti che queste sono divenute onerose ovvero che vanno sostituite con altre idonee modalità di utilizzo. In tal caso il provvedimento, se non sottrae il bene comune alla sua destinazione principale o non ne impedisce l'uso paritario a tutti i condomini, secondo il loro diritto, ben può essere adottato a maggioranza, trattandosi di una modificazione delle modalità di utilizzazione del bene o di svolgimento del servizio, che non incidono sul diritto di cui sono titolari i singoli condomini. Pertanto, qualora l'assemblea abbia autorizzato alcuni condomini a collocare nel cortile comune delle bombole di gas collegate alle rispettive cucine, è legittima la delibera che ne disponga la rimozione allorché - essendo stato deciso dal condominio l'allacciamento alla fornitura del gas metano - sia venuta meno l'esigenza che aveva giustificato la precedente autorizzazione

## **ALLE SEZIONI UNITE IL PROBLEMA DELLE TABELLE MILLESIMALI E DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA**

**CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 2568 DEL 2 FEBBRAIO 2009**

Saranno le sezioni Unite della Cassazione a decidere due importanti questioni relative al condominio. Infatti i giudici di legittimità dovranno stabilire la competenza dell'assemblea in relazione all'approvazione e revisione delle tabelle millesimali e i limiti alla legittimazione passiva dell'amministratore di condominio.

## **SE CADI SULLE SCALE BAGNATE DEL CONDOMINIO IL CUSTODE NON RISARCISCE IL DANNO SOFFERTO SE IL PERICOLO ERA EVIDENTE**

**CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 16607 DEL 19 GIUGNO 2008**

Una signora era scivolata nell'atrio dell'edificio condominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l'acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. La stessa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio milanese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell'art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell'edificio o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 CC. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Il Tribunale adito rigettava le domande. I giudici della Cassazione nella sentenza in esame riaffermano il principio, più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. La signora, in punto di fatto, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi. Accertato, anche in via di fatto, che l'evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di fattori, dannosi. È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla signora un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero "atteggiamento mentale" della T.A. medesima, come quest'ultima pretenderebbe. Sul punto in questione la Corte di Cassazione riscontra una valida ed insindacabile motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziare la salita.

## **DANNO PER ERRONEA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI, PRESCRIZIONE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ.II, SENTENZA N. 4679 DEL 26 FEBBRAIO 2009**

In tema di danno conseguente alla erronea ripartizione degli oneri condominiali, la Cassazione ha affermato che la prescrizione può essere maturata solo per gli oneri condominiali anteriori di oltre cinque anni alla proposizione dell'azione, mentre questi danni hanno continuato a maturare in relazione alle ulteriori sbagliate ripartizioni nei successivi bilanci condominiali. In ordine al danno conseguente alla violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, questo ultimo avrebbe, ad avviso della corte di cassazione, natura permanente, di modo che il diritto al risarcimento sorge e può essere azionato in ogni istante. In tale ultimo caso il termine di prescrizione decorre de die in diem, mano a mano che i danni stessi si verificano.

## **MODIFICHE ATTUALI DELLE PARTI COMUNI ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE; RILIEVO DELLE PREESISTENTI MODIFICAZIONI**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N.4679 DEL 26 FEBBRAIO 2009**

In tema di interpretazione del regolamento condominiale occorre fare riferimento al senso proprio delle espressioni usate nel regolamento stesso. Ad esempio, nel caso posto all'esame della Corte di Cassazione, il regolamento condominiale non proibiva qualsiasi modifica, eventualmente anche secondaria, ma solo le opere idonee a rendere "deteriore" l'aspetto architettonico originario. La stessa interpretazione della corte di merito del resto era avallata da una dettagliata specificazione degli elementi architettonici che si intendono salvaguardare, "*specificazione che non sarebbe stata necessaria in ipotesi di una proibizione drastica di qualsiasi modifica*". La sentenza n.4679, altresì, richiama il principio costantemente affermato dalla cassazione in base al quale, per valutare l'incidenza sul decoro architettonico di un'opera modificativa di un edificio, occorre considerare anche l'eventuale situazione di degrado di detto decoro causato da preesistenti modificazioni per le quali non sia stato esercitato il diritto a pretendere il ripristino.

## **IL CONDUTTORE, SE NON LASCIA L'IMMOBILE DOPO LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO, DEVE PAGARE SOLO L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE, SENTENZA N. 4484 DEL 25 FEBBRAIO 2009**

Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto deve pagare l'indennità di occupazione a norma dell'art. 1591 c.c. e non già il canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, il protrarsi della detenzione costituisce inadempimento all'obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentito alla legge sospendere gli sfratti. Da ciò deriva, pertanto, che l'indennità di mora pattuita per il ritardo del pagamento del canone, che trova titolo in una clausola contrattuale, non può essere riconosciuta in favore del locatore in quanto il contratto, e quindi le sue clausole (indipendentemente dalla soggezione di esso alla disciplina dell'equo canone e quindi dalla loro validità), hanno cessato di avere efficacia e la liquidazione del danno da ritardo dell'obbligo di restituzione dell'immobile sino all'effettivo rilascio deve essere effettuata in base all'art. 1-bis della legge n. 61 del 1989, anche nell'ipotesi in cui il locatore possa dimostrare l'esistenza di un più grave e rilevante danno.

## **CONTRATTO DI LOCAZIONE SIMULATO, CONDANNA DEL LOCATORE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE IN ECCESSO**

**CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 1861 DEL 26 GENNAIO 2009**

"Il comportamento delle parti diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della legge n. 392 del 1978) vale di per sé a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti".

"La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore".

## **CARTELLE MUTE: LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE PRIMA DEL 1 GIUGNO 2008 NON SONO NULLE BENCHE` CARENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 58 DEL 27 FEBBRAIO 2009**

La Corte Costituzionale con la sentenza 58/2009 depositata il 27/02/2009 ha dichiarato inammissibili ed infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 e per l'effetto ha confermato la legittimità delle cartelle di pagamento, notificate prima del 1 giugno 2008, benchè carenti del responsabile del procedimento.

La Consulta osserva, in particolare, che l'articolo 7, comma 2, della Legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento, tuttavia lo stesso Statuto del contribuente, non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato ed in particolare - a differenza di quanto previsto con riferimento ad altre disposizioni - non commina la nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Sulla base di tali argomentazioni i giudici Costituzionali escludono che, anteriormente all'emanazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento e precisano che tale motivo di nullità era stata già esclusa dalla Corte di cassazione a fronte di notevoli incertezze dei giudici di merito. Concludono quindi: "Il citato art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007 non contiene una sanatoria di atti già emanati, perchè la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore".

## **DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

**CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 26543 DEL 5 NOVEMBRE 2008**

Anche il convivente non legalmente sposato e` legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia. Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente *"more uxorio"* a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Nel caso in esame della Corte di Cassazione, un contribuente aveva chiesto la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione da lui sostenute, pur non risultando residente, alla data di comunicazione di inizio lavori, nel Comune in cui era sito l'immobile oggetto degli interventi. Nel caso di specie, il diritto alla detrazione non e` stato riconosciuto, non per il fatto che il convivente non fosse legalmente sposato, ma per l'assenza del presupposto essenziale del possesso o della detenzione dell'immobile. La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36%, in quanto la Suprema Corte di Cassazione perviene all'espressa assimilazione del rapporto di convivenza *"more uxorio"* a quella di coniugio. In sostanza, si ammette tra i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione, non solo il coniuge convivente col titolare dell'immobile ristrutturato, ma anche il convivente *"more uxorio"*.

## **PIGNORAMENTI DEI C/C IMPUGNABILI**

**COMMISSIONE PROVINCIALE DI TRENTO, SENTENZA N. 23/07/09 DEL 28 GENNAIO 2009**

Il pignoramento speciale dei crediti presso terzi, avviato da Equitalia in seguito al mancato pagamento da parte del contribuente delle cartelle esattoriali, non è ancora un atto dell'esecuzione forzata e risulta, pertanto, impugnabile innanzi al giudice tributario. I giudici provinciali, in particolare, hanno individuato nell'ordine di pagamento emesso al terzo da parte dell'agente della riscossione, ex art. 72 bis del dpr 602/73, una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa del credito tributario, legislativamente prevista, che, come atto amministrativo tributario, risulta impugnabile avanti al giudice tributario con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria competente.

## **CASSAZIONE: GIUDICE DI PACE? PUÒ DISPORRE ANCHE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4493/2009**

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 4493/2009) ha stabilito che "il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito [...]". In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che "quanto alla risarcibilità del danno morale, va ribadito che nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità cd. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 che sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione".

## **LA FOTOCOPIA DELLA FATTURA RICEVUTA A MEZZO FAX NON HA LO STESSO VALORE PROBATORIO DELLA STAMPA ORIGINALE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V TRIBUTARIA, SENTENZA N. 4502 DEL 25 FEBBRAIO 2009**

A norma dell'articolo 22 del DPR 633/1973 - *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, devono essere conservate ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle fatture ricevute oltre che delle lettere, e dei telegrammi nonché le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. La succitata norma ha carattere speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civile, che equipara la copia all'originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformità (art. 2712 c.c.). Se pure è ammessa la trasmissione per via elettronica (fax o email) della documentazione fiscale, il fax o la mail vanno stampati direttamente dal loro supporto elettronico e così conservati, non avendo la loro successiva copia fotostatica eguale valore probatorio. Se è vero che il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è sostanzialmente una copia dell'originale, è altrettanto vero che l'originale del fax offre maggiori garanzie perché non può esser frutto di un fotomontaggio, almeno da parte del ricevente. Non solo, il legislatore ha peraltro imposto l'obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della stampa, proprio per evitare il rischio di manipolazioni (a monte come a valle), insito in ogni riproduzione meccanografica non confrontabile con l'originale. Ne deriva che il contribuente che produca la copia fotostatica di un documento fiscale, seppure originariamente ricevuto a mezzo fax, che non risulti smarrito o distrutto per cause allo stesso non imputabili, non solo produce un documento che non ha lo stesso valore probatorio della stampa originale, ma anzi si presenta come una documentazione sospetta.

## **ASSEGNI, NIENTE DATA SCRITTA A MATITA**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 6524/09 DEL 18 MARZO 2009**

Gli assegni non possono essere compilati con la matita. Anche solo in riferimento all'indicazione della data di emissione. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 18 marzo 2009 n. 6524/09. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con un società che aveva emesso un assegno la cui data era stata apposta a matita. Il titolo di credito era stato rinvenuto dalla Guardia di finanza nel corso di un accertamento presso uno studio notarile. Alla luce di tale irregolarità era stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 25 del Dpr 642/1972. La società aveva proposto ricorso in appello e la Corte di Trento aveva dato ragione al privato ritenendo che per l'assegno non è previsto alcun particolare mezzo grafico, potendo perciò tali indicazioni essere scritte a macchina, a stampa, da una o più persone, a mano e in tale ultimo caso a penna o a matita. Secondo i giudici di merito, quindi, a poco rilevava il mezzo, nella considerazione che sia la matita quanto la penna potessero essere utilizzate per cambiare la data (nel caso della penna apponendo la data in una fase successiva, con la matita mettendola ed eventualmente cancellandola successivamente). Contro la sentenza ha proposto ricorso il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate. E i giudici di piazza Cavour hanno ribaltato il verdetto di appello considerando l'importanza rivestita dal titolo di credito e il relativo diritto in esso incorporato. La scrittura a matita - si legge nella sentenza - non è assolutamente in grado di fornire quella sufficiente stabilità al testo scritto. Al contrario della penna può essere cancellata senza lasciare segni evidenti. Conseguenza è che la data scritta a matita si considera per non apposta andando a inficiare pesantemente la correttezza formale del titolo di credito.

## **ACCESSO AI CONTI CORRENTI SENZA AUTORIZZAZIONI? E' VALIDO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 4001/2009**

La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nei confronti del contribuente, è da considerarsi valida la prova dei dati bancari acquisiti dalla Guardia di Finanza anche senza autorizzazione del Comandante. La Corte ha infatti precisato che "la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona) prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico". La Corte ha inoltre precisato che "l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi".

## **GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO POSSONO IRROGARE MULTE SOLO ALL'INTERNO DELLE STRISCE BLU**

### **CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 5621/2009**

Con la sentenza n.562/2009 viene ridotto ulteriormente il potere di multa dei dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi a pagamento su concessione del comune.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha respinto un ricorso del Comune di Parma contro la decisione del giudice di pace di stracciare una multa inflitta dagli ausiliari del traffico per sosta vietata. In particolare la sentenza trattava una multa legata al parcheggio di una macchina in uno spazio non contrassegnato dalle strisce blu all'interno di una zona in concessione per il posteggio a pagamento nel Comune di Parma. Da quanto emerge dalla sentenza agli ausiliari del traffico non viene riconosciuto il potere di sanzionare qualsiasi tipo di violazione legata ai parcheggi, si sottolinea infatti che le contravvenzioni al di fuori dalle strisce blu non sono di loro competenza, ma soltanto dei vigili urbani. La Corte afferma a tale proposito che: "le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree così distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione".

## **AUTOVELOX: VANNO SEGNALATI ALMENO 400 METRI PRIMA, BASTA SOPRUSI DEI COMUNI**

### **CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 11131 DEL 13 MARZO 2009**

Dopo la sentenza sugli ausiliari del traffico, che limita i loro poteri, la Cassazione emette una nuova sentenza favorevole agli automobilisti. Per la Suprema Corte gli autovelox devono essere segnalati con cartello almeno 400 metri prima del punto della loro collocazione. Adoc soddisfatta della decisione della Corte. Una nuova vittoria per i consumatori, la sentenza 11131 è in linea con quanto denunciato dall'Adoc sull'utilizzo distorto di apparecchi che dovrebbero garantire esclusivamente una maggiore sicurezza stradale ma che, al contrario, vengono usati al solo fine di rimpinguare le casse comunali. Si pensi che ogni anno, a causa dell'utilizzo improprio di autovelox, T-red e strisce blu, gli automobilisti pagano circa 300 euro l'anno procapite di multe, con guadagni stratosferici per i Comuni, nell'ordine di centinaia di milioni di euro annui. Questa sentenza della Cassazione è l'occasione per chiedere una riforma definitiva del Codice della Strada, che sia condiviso e stabile, non modificabile in base agli umori e agli articoli che escono sui giornali, e in grado di portare certezza nel campo del diritto stradale. Per Adoc è inoltre necessario l'istituzione di un Comitato presso il Ministero degli Interni che autorizzi i Comuni alle modifiche che questi vogliono attuare in merito alla segnaletica stradale.

## **PROMOSSO ALCOL TEST PER STRADA. NON È INVASIVO E NON LEDE LA PRIVACY**

### **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.IV, SENTENZA N. 8805/2009**

Lo screening veloce per verificare il tasso alcolemico non lede la privacy e non è invasivo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione che promuove l'alcol test fatto per strada con apparecchi portatili come uno strumento in grado di "incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate" e garantire una maggiore sicurezza sulle strade. La Quarta sezione penale della Corte ritiene infatti legittimo l'accertamento direttamente sul posto (ossia sulla strada) con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Di diverso avviso erano stati i giudici di merito che avevano assolto una automobilista indagata perchè l'alcol test fatto sulla strada le aveva riscontrato un tasso di alcolemia di 0,8 mg. Secondo il giudice non poteva considerarsi raggiunta la prova "dell'elemento costitutivo del tasso alcolemico". Su ricorso della Procura la Cassazione ha riesaminato il caso ed ha chiarito che "gli organi di polizia stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili". La norma ha infatti "l'evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate garantendo il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza personale". Del resto, conclude la Corte "la gamma dei metodi utilizzabili e' molto ampia. E' infatti consentito effettuare test comportamentali o utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che cio' si accompagni alla quantificazione del valore". L'esito positivo degli accertamenti con gli apparecchi portatili, chiarisce infine la Corte "non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, ai fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue".

## **MARITO MOLESTA LA MOGLIE ANCHE SUL POSTO DI LAVORO? NO ALLA CONDIZIONALE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 7775/2009**

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 7775/2009) ha stabilito che non può essere concesso il beneficio di legge della condizionale al 'reo' di molestie. Nel caso di specie, la Corte, respingendo il ricorso di un giovane marito che molestava la moglie, anche sul luogo di lavoro, ha precisato che "come è noto la sospensione condizionale ' è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati'. Considerato il rilievo che il tribunale del riesame ha dato alla opposta prognosi formulata nei confronti del [...] appare del tutto ingiustificato invocare altra motivazione sul punto. Il collegio ha sostenuto come 'il pericolo di recidiva - nel caso in esame - si quasi in re ipsa', richiamando i fatti per i quali questi è condannato con sentenza [...], costituiti - oltre che da maltrattamenti, violazioni di domicilio, molestie sul posto di lavoro, danneggiamento) - da lesioni in danno della [...] cadenzati in cinque episodi [...]. 'Tali fatti inducono a ritenere che l'imputato non abbia alcuna capacità di autocontrollo, di talché la probabilità che egli possa realizzare nuovi comportamenti di contenuto analogo a quelli per cui si procede appare assai elevata, anche in considerazione del fatto che i reati oggi contestati sono stati commessi a distanza di soli tre mesi dalla condanna, condanna che evidentemente non ha avuto alcun effetto deterrente sull'imputato'. Appare quindi espresso con estrema ampiezza il motivo per cui il giudice del riesame non ha ritenuto 'che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena'".

## **PADRE ASSENTE? AI FIGLI VA COMUNQUE IL SUO COGNOME**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4819/2009**

Anche se un padre è "assente" e non adempie ai suoi doveri naturali, ai figli spetta sempre e in ogni caso il cognome paterno. Lo chiarisce la Corte di Cassazione che ha convalidando la decisione dei giudici di merito di imporre ad una minorenni di continuare a conservare il cognome del padre anche se questi "e' venuto ai propri obblighi naturali, lasciandola priva dell'apporto affettivo". La madre della ragazza aveva chiesto che alla bambina venisse messo il suo cognome visto che il padre continuava ad essere un uomo assente e nel rivolgersi alla suprema corte aveva fatto notare che "la conservazione del cognome paterno in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze comporta e può comportare per il minore un grave danno perché ogni volta che si presenterà con il cognome del padre coniugherà il proprio senso d'identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono". I giudici di Piazza Cavour, (sentenza 4819/2009) hanno respinto il ricorso evidenziando che "e' da escludere che il diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore". Alla bambina resta dunque il cognome del papà anche se questi "anche dopo la sentenza di primo grado non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento ed era venuto meno ai propri obblighi naturali, lasciandola priva dell'apporto affettivo".

## **PORTE APERTE AI DISCENDENTI DELLE DONNE ITALIANE SPOSATE CON STRANIERI**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4466 DEL 25 FEBBRAIO 2009**

Accesso alla cittadinanza più facile per i figli e i nipoti delle donne italiane che hanno perso il proprio status sposando uno straniero per effetto di una legge "discriminatoria" del 1912 (la n. 555). Legge dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con due pronunce del 1975 e del 1983.

I discendenti delle donne "maritate" con stranieri nati prima del 1° gennaio 1948 potranno riacquistare «automaticamente» la cittadinanza italiana.

## **CASA ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO? SOLO QUELLA CONIUGALE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4816/2009**

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità. Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d'assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, è adeguatamente motivata con l'accertamento che l'immobile in questione no

## MARA CARFAGNA: "ASILI E LAVORO ECCO IL MIO PIANO PER LE DONNE"



Il ministro alle Pari opportunità illustra le misure sull'occupazione femminile. "Si potrebbero risparmiare 10 miliardi in setta anni da reinvestire in flessibilità del part-time e riequilibrio degli stipendi"

**MINISTRO Carfagna, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne sarà la prossima battaglia delle Pari opportunità?**

«Così come negli altri Paesi europei, è necessario lanciare un piano generale per la conciliazione assicurando alle donne la possibilità di pronunciare il doppio sì, agli affetti e al lavoro. Solo introducendo misure a sostegno della famiglia, che assicurino alle donne lavoratrici la possibilità di prendersi cura del privato, senza dover rinunciare alla carriera, si può rendere il nostro Paese competitivo».

**Ci sono interventi in cantiere?**

«Sì. Nei prossimi 3 anni contiamo di introdurre misure volte ad elevare di almeno 5 punti il tasso di occupazione femminile. Penso anche a strategie di welfare che aiutino le lavoratrici a sviluppare i propri talenti professionali e a essere, contemporaneamente, madri e mogli».

**Solo strategie o nuovi asili?**

«L'Agenda di Lisbona ha stabilito che entro il 2010 gli Stati membri dovranno raggiungere la soglia del 33% dei posti disponibili negli asili nido. **L'Italia, purtroppo, è lontana dall'obiettivo.** Stiamo pensando, pertanto, a una serie di servizi per l'infanzia volti a garantire un aumento degli asili nido aziendali e di posti negli asili nido classici, insieme all'**introduzione di figure nuove come la tagesmutter, ovvero la baby-sitter di condominio**».

**Come si potrebbe impiegare la baby sitter di condominio?**

«Questa figura, già introdotta in molti paesi del nord Europa, e in alcune regioni italiane, **consentirebbe ai genitori di affidare i propri bambini a babysitter che abitano nello stesso condominio.** Sarà nostra cura prevedere un'adeguata formazione professionale per queste operatrici di settore».

**L'idea, pare di capire, è che le donne lavoratrici devono essere aiutate. Quanto è grave il ritardo dell'Italia in questo campo?**

«Esiste un ritardo. Se si considera che nel nostro Paese lavora solo il 47% delle donne, basterebbe allineare il tasso di occupazione femminile a quello americano, che è del 68%, per ottenere un aumento del Pil di circa il 20%».

**Crede che la flessibilità degli orari di lavoro sia realizzabile?**

«Si può partire dallo sviluppo del part-time secondo gli standard europei, anche attraverso una sensibilizzazione del datore di lavoro. Il concetto di pari opportunità presuppone anche una necessaria rivoluzione culturale e sociale...».

**Congedi parentali, corsi riprofessionalizzanti... anche per lavoratrici-conviventi e lavoratrici-precarie?**

«La nostra normativa, ed è una buona normativa, tutela le madri lavoratrici a prescindere dallo stato civile, e dalla tipologia di contratto che hanno stipulato con il datore di lavoro. Non esistono differenze di trattamento tra una lavoratrice assunta a tempo determinato o indeterminato».

**C'è anche un problema di squilibri di lavoratori e lavoratrici.**

«Il ministero che dirigo, d'intesa con altri dicasteri, sta studiando misure per incentivare la normativa dei congedi parentali risalente al 2001 il cui beneficio è, da parte dei padri, troppo limitato a causa della scarsa convenienza economica del congedo paterno: gli uomini, di norma, guadagnano uno stipendio più elevato (per questo è allo studio il provvedimento adottato dal presidente americano Obama per capire se dà spunti per il nostro Paese). Puntando all'eliminazione delle odiose divergenze salariali tra lavoratrici e lavoratori si permetterà ai padri di partecipare alla cura della famiglia nella stessa misura delle madri senza influire negativamente sul bilancio familiare».

**Ministro, lei è favorevole all'innalzamento dell'età pensionabile femminile. Pensa che sia possibile legarla al pacchetto di supporto per le donne-lavoratrici?**

«Non c'è molto da discutere, l'Ue ce lo impone. L'innalzamento dovrà essere graduale e non dovrà toccare i diritti acquisiti dalle donne ormai prossime alla pensione».

**Il ministro Sacconi dice che la crisi oggi non consente di mettere mano alle pensioni, se non nel pubblico impiego. Il ministro Brunetta vuole finanziare il welfare familiare attraverso i risparmi sulla previdenza (2.377 milioni nella sola pubblica amministrazione). Partirete da lì?**

«La mia proposta è che i risparmi che deriveranno dalla riforma vengano vincolati ad iniziative a favore delle donne e penso che sia possibile raggiungere questo obiettivo. Con le risorse liberate potremo finanziare il suddetto piano di conciliazione (con misure come tagesmutter, asili e part-time)».

**Quanto si può risparmiare?**

«Con l'innalzamento dell'età pensionabile a 62 anni delle donne lavoratrici dipendenti, nel pubblico e nel privato, si potrebbero risparmiare 10 miliardi in 7 anni».

L'ex ministro Rosy Bindi (Pd), teme che l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne finisca per far pagare i costi della crisi alla parte più debole del mondo del lavoro e della società.

«Le donne, lo dimostrano gli studi, sono più flessibili e dinamiche.

Sono certa che sapranno cogliere anche i vantaggi che la crisi offrirà loro. Dal canto suo, il governo cercherà di rendere loro più facile la vita».



## POLITICA ONLINE, ANCHE LA CAMERA DAL 2 MARZO SU YOUTUBE

Da lunedì 2 marzo la Camera dei deputati avrà un proprio canale su YouTube, il sito web di condivisione video di cui è proprietario Google. Lo annuncia un comunicato dell'Assemblea di Montecitorio. All'indirizzo [www.youtube.it/cameradeideputati](http://www.youtube.it/cameradeideputati) saranno trasmessi i lavori dell'aula e delle commissioni, oltre a informazioni sulle attività parlamentari.

"Ma i navigatori potranno ripercorrere anche le vicende della Camera attraverso i suoi più illustri protagonisti, visitare le sale del Palazzo, soffermarsi su una mostra, curiosare dietro le quinte", si legge nel comunicato.

"La decisione di far sbarcare la Camera dei deputati su YouTube è per noi una sfida, una scommessa all'insegna della trasparenza e all'insegna della volontà di farci conoscere", spiega il presidente Gianfranco Fini nel messaggio di benvenuto.

"Sarebbe bello se tutti i ragazzi cercassero di capire le istituzioni prima di giudicarle"(Fonte: Reuters)

## PRIVACY: NO ALLE TELECAMERE CON LE ORECCHIE

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha reso noto di aver emanato un comunicato nel quale ha vietato l'uso di telecamere poste all'interno di un locale e che registra suoni e memorizza voci. L'Autorità ha quindi disposto la cancellazione di tali registrazioni. Il provvedimento è stato adottato a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che lamentavano l'installazione, da parte di negozianti, di numerose telecamere esterne che riprendevano mezzi, persone in transito e accessi agli immobili posti nel loro angolo di visuale e interne che riprendevano anche le voci e i commenti dei clienti nonché l'assenza di cartelli e/o comunicazioni visibili che informassero dell'esistenza del sistema di videosorveglianza. Nel caso di specie, dopo le opportune verifiche, l'Autorità ha ritenuto illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità, secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime; finalità che non risultano ricorrere nel caso esaminato. Il Garante ha inoltre prescritto al titolare del negozio di designare quale responsabile del trattamento e unica persona autorizzata ad accedere alle immagini registrate, il soggetto che ha la manutenzione dell'impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini.

## SOLUZIONI ABITATIVE LOW COST & LOW ENERGY

Hai un'idea di abitazione sostenibile? Vuoi presentare un progetto di casa low Energy? Partecipa a SAIE Selection.

BolognaFiere, con l'ausilio di Archi-Europe, lancia un **concorso internazionale** per selezionare progetti che presentino **Soluzioni abitative sostenibili a basso costo e a basso consumo energetico** (low cost & low energy) da presentare a SAIE - nell'ambito di una mostra dedicata dal 28 al 31 ottobre 2009 - di cui la selezione sarà l'evento portante.

**SAIE Selection** è un concorso articolato in due sezioni, una dedicata agli studenti e una ai giovani progettisti che vogliono presentare le loro idee e/o progetti sull'abitare sostenibile.

Il concorso viene lanciato e gestito attraverso il portale europeo di **ArchiEurope** su cui si trova anche il regolamento e tutte le indicazioni per partecipare.

## ENERGYBLOT: IL TEMPIO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE

Fervono i preparativi a Vercelli per la prima edizione di "**Energyblot**", Salone delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in programma all'Expoblott, il nuovo polo fieristico di Caresanablott, seconda struttura permanente in Piemonte. **Dal 16 al 19 aprile**, un'importante manifestazione dall'argomento attuale che si focalizza sul grande tema delle energie, presentando ai visitatori i sistemi, le tecniche, le opportunità legate all'utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili in un panorama attuale che vede un crescente interesse verso le tematiche energetiche contribuendo a promuovere il comparto produttivo e favorendo al contempo la conoscenza delle potenzialità di un sistema sostenibile. Tante già le aziende, provenienti dai settori più disparati, che stanno aderendo a questa iniziativa che è alla sua prima edizione ma che ha già raccolto un ampio consenso da parte non solo degli espositori ma anche delle Istituzioni locali in primis dalla Regione Piemonte la quale, con il progetto "Uniamo le energie", continua la sfida per raggiungere gli obiettivi dettati dalle politiche europee per la riduzione dei consumi di energia primaria, per l'abbattimento del livello dei gas serra e per la copertura almeno del fabbisogno mediante l'uso di fonti rinnovabili.

Particolarmente ricco di contenuti sarà il programma degli eventi con una serie di convegni, seminari e workshop a tutto tondo in tema di energia rinnovabile e sostenibile.

## L'IMPERMEABILE PER PROTEGGERE I MONUMENTI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

Da San Marco a Venezia all'Empire State Building di New York le grandi opere vengono avvolte con una miscela invisibile di bitume e plastica resistente fino a 120°C. Anche i monumenti mettono l'impermeabile, sottile, 5 mm al massimo, insensibile all'acqua ed impenetrabile dai gas, protegge le opere da umidità ed intemperie. Un metro quadrato di questa pellicola pesa mezzo chilo e resiste a temperature da -25 a 120°C. La sua miscela è bitume, un isolante naturale che si trova in natura e come residuo della lavorazione del petrolio, e scarti della lavorazione della plastica. L'impermeabilizzante viene srotolato e posato con una fiamma a 250 gradi. L'azienda veneta Index ha già ricoperto con i suoi materiali l'Empire State Building, il Campidoglio, le Petronas Towers in Malesia, gli Champs-Élysées di Parigi ed il lussuoso hotel degli Emirati Arabi Burj al-Arab (a forma di vela, 7 stelle e 321 metri di altezza). La pellicola è realizzata in fogli di 10 metri quadrati per un peso di 4-5 chili, a seconda dello spessore. Si possono installare 100 metri al giorno ma dipende da quante persone si impegnano nella posa, la durata prevista, è di 15 anni se esposta alle intemperie, fino a 45 se incollata tra strati di cemento.



## IL CIELO E' MENO BLU, LO SMOG LO HA 'ANNERITO'

Il cielo globale è minacciato da un pericolo a 'tinte fosche' che si chiama smog: negli ultimi 30 anni infatti, l'inquinamento atmosferico, ovvero l'insieme di fuliggine, polveri sottili, anidride solforosa (insieme di corpuscoli che aleggiavano nell'atmosfera sotto forma di aerosol), ha oscurato il cielo mondiale, rendendolo meno trasparente e riducendone, quindi, la visibilità. Unica eccezione è il "tetto celeste" dell'Europa che sembra anzi avere aumentato la propria brillantezza dagli anni '80. E' quanto dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Science da geografi e climatologi dell'Università del Maryland diretti da Kaicun Wang.

## TINTEGGIARE CON L'ARCOBALENO

Il colore è sinonimo di piacere visivo. Leggere qui per consigliare il committente. Il colore è sinonimo di piacere visivo. Da ricerche scientifiche esso è il primo colore che i neonati riescono a percepire tra la vasta gamma di sfumature esistenti è il rosso. Simbolo dell'amore e della passione, corrisponde alla mobilitazione di tutte le energie. E' consigliabile in una delle pareti del soggiorno.

Il ROSSO si associa bene al bianco ed al nero ma soprattutto alle trasparenze.

L'ambiente risulterà appariscente e carico di adrenalina e l'effetto finale sarà incisivo in modo positivo e stimolante.

L'ARANCIONE, coniugato al colore giallo, si propone in cucina. Il primo che deriva dalla mescolanza del rosso con il giallo, rappresenta la percezione sensoriale associata al gusto e soprattutto all'appetito.

Sentirsi sereni e soddisfatti in cucina aiuterà non poco la psiche. Alternarlo nelle diverse tonalità con il giallo, quest'ultimo che in Oriente è il colore del sole, della fertilità, della regalità, aiuterà a rivitalizzare lo spazio cucina con energia, forza e vitalità.

Il GIALLO è il colore associato al senso d'identità, all'io ed all'estroversione. Pareti gialle ed arancioni appagheranno il proprio io e aiuteranno nelle gratificazioni quotidiane.

L'INDACO brillante ed il VIOLETTO-BLU si utilizza nelle camere da letto, non disdegnando alcuni tocchi di oro e giallo. L'indaco, deriva dalla pianta Indigofera Tinctoria originaria, come dice il nome, dall'India. Quando si parla di questa tinta si va al di là dei nostri sensi sino a raggiungere il mondo metafisico. Esso è il colore della notte, del suo cielo che si prepara all'oscurità. Ottimo per la meditazione e la riflessione si dice possa calmare le ossessioni, le fobie e le paure anche notturne.

Il VIOLETTO come il blu è un colore freddo ed è conosciuto come il colore dello spirito ed agisce sull'inconscio rappresentando una forza spirituale. Collocarlo nella camera da letto esprimerà energia pura ed atavica elevando la coscienza umana fino al raggiungimento della purezza interiore. Gli esperti consigliano di associare il viola al rosso: entrambi colori vitali estremamente vicini per il loro aspetto passionale. Rientrando nei canoni di una famiglia che non ama l'eccessiva provocazione scegliere di tingeggiare con il verde è la soluzione ideale.

Il VERDE è il colore più diffuso sulla Terra. Rappresenta la natura e l'equilibrio. Utilizzarlo nella camera dei bambini consentirà di donare un senso d'identità e di autostima al bambino che vivrà l'ambiente. Essendo una tinta riequilibrante del sistema nervoso, aiuterà a controllare gli sbalzi d'umore. E' indicato negli ospedali infantili in quanto permette di sconfiggere traumi derivanti da violenze, perdite, abbandoni, vergogne e dolori, faciliterà anche, utilizzato in casa, la crescita serena del proprio figlio. Il verde, in questo ambiente, va abbinato al giallo ed all'arancio in modo da creare uno spazio vita per il bimbo che gli permetta di vivere con serenità.

## CASA: SCOMPARE LA STANZA DEDICATA ALLA CUCINA

Le case con una stanza tutta dedicata alla cucina sono in via di estinzione. In media poco più del 10% dei nuovi bilocali sul mercato italiano ha un ambiente separato per i fornelli, per il resto ci si accontenta di un angolo cottura. E' quanto emerge dall'indagine condotta da Immobiliare.it, portale di annunci per case in vendita e in affitto, su 30 mila offerte di nuovi alloggi inserite nel sito da 8 mila agenzie.

Secondo la ricerca è il Nord a guidare la nuova tendenza con il 9% dei bilocali dotato di cucina, la percentuale si alza di un punto al Centro (10%) ed è di tre punti maggiore al Sud (12%). Anche i trilocali spesso fanno a meno di un spazio dedicato per intero ai fornelli: in tutto il Paese gli immobili forniti di un ambiente per cucinare non arrivano al 25%.

La cucina riappare solo nelle abitazioni con più di tre locali. Il fenomeno è causato da una "razionalizzazione degli spazi", che consente di risparmiare a chi acquista. Creare l'angolo cottura permette, a parità di metri quadrati totali, di offrire un appartamento con una stanza in più, visto che la cucina è un ambiente di servizio e non è apprezzata come un vano.

## COPERTINA FAX PERSONALIZZATA



VUOI PERSONALIZZARE LA COPERTINA PIU' ADATTA AI TUOI FAX? Creativa, professionale, semplice, colorata, commerciale: trova la copertina, scegliendo tra i modelli Word a disposizione. [CLICCA QUI](#)

## COME CREARE PASSWORD EFFICACI

Per proteggere i dati riservati dell'azienda, così come per evitare che i dipendenti possano leggere la posta personale altrui, la soluzione opportuna è l'adozione di password. Ma non tutte le password sono davvero efficaci. Le password consentono effettivamente di salvaguardare i dati riservati dagli sguardi indiscreti solo se complesse e aggiornate regolarmente.

Quanto sono efficaci le password attualmente in uso? Poniti le seguenti domande:

- ❖ Usi password che altri potrebbero indovinare facilmente, come la data di nascita o il nome di tuo figlio?
- ❖ Utilizzi parole di senso compiuto?
- ❖ Selezioni abitualmente la casella di controllo per la memorizzazione della password, in modo da non doverla digitare ogni volta?
- ❖ Annoti le password in documenti che potrebbero essere letti da altri?
- ❖ Usi la stessa password per qualsiasi risorsa?

Se hai risposto affermativamente a una qualsiasi di queste domande, i dati presenti nel tuo computer sono vulnerabili e l'applicazione delle password non è sufficientemente rigorosa.

### **Vulnerabilità**

Ecco i rischi che i criteri appena esaminati comportano e alcuni suggerimenti per eliminarli:

**Password facili da indovinare:** se al tuo computer possono accedere altri colleghi, è anche probabile che questi siano a conoscenza di informazioni private quali il tuo nome o quello dei tuoi familiari, che è pertanto sconsigliabile utilizzare come password. Evita di utilizzare informazioni generalmente note o facilmente reperibili quali indirizzo, data di nascita, hobby o animali domestici.

**Parole di senso compiuto:** gli hacker possono utilizzare programmi che consentono di identificare le password basate su parole di senso compiuto in più lingue. Evita pertanto di utilizzare tali parole per le password. E' più sicuro utilizzare una combinazione di lettere, numeri e simboli.

**Password automatiche:** quando selezioni le caselle di controllo per la memorizzazione della password frequenti nei siti web, alle visite successive le caselle di testo per la password risultano precompilate con i dati memorizzati, visualizzati sotto forma di punti o di asterischi. Questa funzionalità può essere pericolosa se altri utenti hanno accesso al computer. Sono disponibili programmi poco costosi o persino gratuiti che consentono la decodifica di tali punti e asterischi. La soluzione consiste nell'evitare di memorizzare le password e nell'assicurarsi, in ogni caso, che per l'accesso a Windows sia configurata una password complessa, da digitare ogni volta che si accede al sistema. In questo modo, si elimina il rischio di intrusioni.

**Annotazione delle password:** le password sono utili solo se le si ricorda, ma annotarle in un foglietto e lasciarlo alla portata di tutti non è una soluzione opportuna. Più avanti saranno esaminati alcuni metodi per creare password facili da ricordare. Se disponi di più password, puoi archivarle nel PC in forma

crittografata, proteggendole a loro volta con una password realmente efficace e che sei in grado di ricordare.

**Utilizzo della stessa password:** molti utenti usano la stessa password, o piccole variazioni della stessa, per qualsiasi risorsa. Ovviamente, questo accorgimento riduce la necessità di tenere a mente un gran numero di password differenti, ma comporta il rischio che altri, qualora riescano a indovinarla, possano accedere a qualsiasi risorsa protetta dell'utente. È pertanto consigliabile utilizzare password differenti e, anzi, modificarle spesso.

### **Password complesse**

Una password complessa ha le seguenti caratteristiche:

- ❖ Ha una lunghezza di almeno otto caratteri (e comunque, più lunga è meglio è)
- ❖ Include lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli
- ❖ Viene cambiata di frequente
- ❖ Ogni nuova password è sensibilmente diversa dalla precedente

Alcuni esempi di password complesse:

d&C24!Zp>>I8

\*M@a09(b(aTQ

Queste password sono difficili da decifrare, ma sono anche difficili da ricordare, in particolare se sono numerose e tutte con questo livello di complessità.

### **Creare password complesse facili da ricordare**

Le password in forma di frase sono più facili da ricordare. Ecco alcuni esempi:

T do 10 (!!) fette di Torta.

6 scarpe @ € 92 sono niente.

Un'altra tecnica consiste nello scegliere una frase, ma utilizzando solo la prima lettera di ogni parola. Per esempio:

Imgèni13g! (Il mio gatto è nato il 13 gennaio!)

Imcèf&sxm. (Il mio cane è felice & stravede x me.)

Un altro trucco per creare password facili da ricordare consiste nell'unire una coppia di parole tramite numeri e simboli. Per esempio:

2patate+fagioli=€4

44gatTinflAx3

Ci sono svariati modi per creare password facili da ricordare. Poiché le dovrai modificare periodicamente, puoi scegliere un evento particolarmente significativo che deve verificarsi in quel periodo. Per esempio:

25°anniversarioDmami&papi

Gtain3no@PariGx2

Una volta create password complesse o in forma di frase, ci sono 3 modi per garantirne l'efficacia:

1. Sconnettersi sempre dal sistema quando si deve lasciare il PC incustodito
2. Cambiare le password almeno ogni 90 giorni
3. Non condividere le password con nessuno

Sfruttando l'efficacia delle password complesse, potrai garantire alle informazioni riservate la segretezza che meritano.

## **CON L'OTTIMISMO SI VIVE PIÙ A LUNGO**

**L'ottimismo aiuta a vivere più a lungo** e in maniera più salubre: lo rivela uno studio condotto da ricercatori statunitensi che darà ai pessimisti un motivo in più per lamentarsi. La ricerca, compiuta su 100.000 donne e presentata al congresso annuale dell'*American Psychosomatic Society*, ha rivelato una forte legame tra ottimismo e rischio di contrarre un cancro, una malattia cardiaca o morire prematuramente.

Nel 1994 i ricercatori presero in esame i tratti della personalità di un ampio gruppo di donne; otto anni più tardi, facendo uno studio su quelle morte si sono accorti che la percentuale era molto più alta tra quelli che non erano ottimiste.

La ricerca riflette studi precedenti, che collegano l'ottimismo alla vita più lunga, ha confermato Hilary Tindle, autrice dello studio, assistente all'università di Pittsburgh. Impossibile però per i ricercatori dire se sia l'ottimismo che porta a trend di vita più salubri, se il pensare positivo influisca direttamente su manifestazioni fisiche come lo stress, o magari entrambi le cose insieme. Un'ipotesi è che le persone ottimiste reagiscano fisicamente meglio allo stress mentale, magari seguendo più attentamente i consigli dei medici e dunque siano in grado di mantenersi meglio in salute. Per esempio, le donne ottimiste -ha spiegato la Tindle- adottano uno stile di vita più salutare: *"E' meno probabile che fumino, sono di solito più attive ed hanno quasi sempre un indice di massa corporea più basso: e questi sono tutti fattori di rischio che certamente determinano lunghezza di vita e salute"*.

## MEDICO PROPONE LA 'TASSA SUL CIOCCOLATO' CONTRO L'OBESITÀ



Raffreddare la passione per praline e barrette di cacao colpendo il portafogli. Così David Walker, un medico di famiglia (non a caso) scozzese, propone di tassare il cioccolato proprio come l'alcol e le sigarette, per contrastare l'aumento di obesità e diabete di tipo 2. I colleghi di Walker hanno però votato contro la 'chocolate tax'.

Guardando i numeri si apprende che una confezione di cioccolatini da 225 g contiene almeno 1.200 calorie, la metà di quelle raccomandate ogni giorno per un uomo.

Si tratta peraltro di calorie che possono essere assunte rapidamente. Oltretutto le notizie sugli effetti benefici del 'cibo degli dei' "illudono molte persone, che mangiano cacao convinti di farsi del bene", sottolinea l'esperto. Infine, in base alla proposta del medico, gli introiti extra ottenuti dalla tassa sul cioccolato potrebbero essere destinati alla lotta all'obesità.

## CRISI, LE DONNE APRONO 5MILA NEGOZI SUL WEB

Contro la crisi economica le donne abbandonano i fornelli e si mettono a fare impresa. Su eBay.it sono quasi cinquemila i negozi, gestiti da donne e circa 2800 vivono della propria attività on line. Le regioni con il maggior numero di imprenditrici che hanno puntato sul web per sviluppare le loro attività di vendita sono la Lombardia, Lazio e Campania, seguite da Piemonte, Toscana ed Emilia. "La possibilità di diventare imprenditrici - afferma Irina Pavlova di eBay.it -, senza dover rinunciare al ruolo di mamme e mogli, per noi donne è un grande passo avanti". Se le 'signore' scelgono la strada del commercio, gli uomini acquistano. Sono soprattutto le regioni del centro e del sud quelle in cui le donne vendono in particolare prodotti maschili. Vanno per la maggiore in Toscana, Molise e Umbria gli articoli per il calcio e militare. Ancora l'Umbria insieme alla Puglia, le Marche e la Basilicata spiccano per la vendita di accessori di abbigliamento da uomo. In Calabria spopolano gli articoli per la pesca, mentre l'Abruzzo si è specializzato nella vendita di accessori e ricambi auto. I dati della ricerca non smentiscono però le eterne passioni femminili, peculiarità soprattutto dei negozi delle donne del nord Italia. Tra le categorie più vendute dalle italiane su eBay.it troviamo in pole position i gioielli, in particolare gli articoli di bigiotteria e con pietre e perle, venduti soprattutto da Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia, Sardegna e Trentino. Le abruzzesi, liguri e campane preferiscono fare affari con l'abbigliamento, le borse, scarpe e lingerie da donna, mentre nasce un nuovo business in Lazio, Piemonte, Sicilia e Lazio per i prodotti di bellezza, in particolare per la ricostruzione delle unghie.

## DONNE SONO PIÙ RESPONSABILI DEGLI UOMINI IN FATTO DI DENARO



Quando si tratta di denaro, le donne risultano più responsabili degli uomini, e da un sondaggio internazionale emerge che per loro sono minori le probabilità di finire in rosso e che lottano di più per divenire indipendenti economicamente.

Il sondaggio è stato condotto su circa 4.500 donne in 12 Paesi.

A un numero analogo di uomini sono state sottoposte domande sul loro approccio alle questioni economiche. Il sondaggio mostra che per oltre la metà degli intervistati di entrambi i sessi le donne sono più responsabili con il denaro, con la percentuale più alta in Messico, dove il 72% è di questa opinione.

Anche se oltre il 40% delle donne usano parte dei loro introiti mensili per pagare le spese effettuate con la carta di credito, circa il 70% delle intervistate dice che avere più di una carta potrebbe portare a fare debiti.

## UNIVERSITA' DI PADOVA: NIENTE TASSE COL BEBÈ



È l'importante decisione presa dall'ateneo di Padova per tutelare il diritto allo studio delle giovani che si trovano nella difficile condizione di dover superare, insieme agli esami di laurea, una prova altrettanto difficile: la maternità. Le neomamme sono state, infatti, esonerate dal pagamento delle tasse nell'anno di nascita del figlio, periodo in cui sarà difficile per loro "frequentare". Inoltre, avranno tre mesi in più per acquisire i crediti necessari a beneficiare di borse di studio e un semestre di ritardo rispetto alla data effettiva di immatricolazione.

## FIGLI PIÙ INTELLIGENTI SE MAMMA NON È PIÙ GIOVANE

I bambini che nascono da padri che hanno più di 50 anni hanno un quoziente intellettivo di almeno tre punti inferiore rispetto a figli di padri ventenni. Al contrario, bimbi nati da mamme più in là con l'età sono più intelligenti. Lo ha dimostrato uno studio, pubblicato sulla rivista *Public Library of Science (Plos) Medicine*, condotto da ricercatori dell'università del Queensland, in Australia, guidati da John McGrath. La ricerca è stata condotta su 33.437 bambini, nati negli Stati Uniti tra il 1959 ed il 1965. Ogni bimbo è stato sottoposto ad un test per le funzioni cognitive all'età di otto mesi, quattro e sette anni per testare la loro capacità di concentrazione, lettura, memoria e ragionamento. Dallo studio è emerso che i piccoli - appartenenti a tutte e tre le fasce d'età - nati da padri di età più avanzata, ottenevano punteggi più bassi rispetto agli altri. **La differenza del quoziente intellettivo** si attestava intorno ai due punti. Al contrario, i bambini nati da madri più avanti con l'età conseguivano punteggi più elevati rispetto ai figli di mamme giovani. Secondo gli scienziati australiani, i fattori genetici sarebbero la chiave del risultato. Con l'età, infatti, si sviluppano molte più mutazioni a livello dello sperma.

## MAMMAMICA

Se aspetti un bambino, puoi chiamare il numero **800285330** e puoi trovare tanta solidarietà per superare ogni difficoltà. E' interessante acquisire idee geniali, notizie curiose.

Poi nel club **www.mammacheclub.com** trovi una piazzetta virtuale dove tutte le future mamme o quelle che già lo sono si scambiano preziosi consigli e si confrontano sui temi caldi della crescita: dal bullismo all'allattamento a oltranza, dai pannolini ecologici alla nanna nel lettone e altro.

## LE CARENZA DI VITAMINA B12 PUÒ MOLTIPLICARE DI CINQUE VOLTE IL RISCHIO DI DIFETTI ALLA NASCITA, IN PARTICOLARE DIFETTI DEL TUBO NEURALE COME LA SPINA BIFIDA.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Pediatrics" a opera del Trinity College di Dublino (Irlanda) e dell'Istituto Nazionale della Salute Usa, ha dimostrato come una **carenza di vitamina B12** nelle donne in gravidanza metta a rischio il nascituro di sviluppare **difetti congeniti**. I difetti del tubo neurale congeniti interessano il **cervello e il midollo spinale**. Uno di questi è la **spina bifida** che può causare una paralisi parziale, un altro è l'**anencefalia**, una malformazione mortale che colpisce circa un bambino su 1.000. **Le donne che consumano poco o niente cibi di origine animale sono più esposte ad avere bassi livelli di vitamina B12** allo



stesso modo di quelle che a causa di disturbi intestinali non assorbono adeguatamente minerali e vitamine. I ricercatori fanno sapere che anche l'assunzione di **acido folico** durante la gravidanza è molto utile nel prevenire i difetti del tubo neurale. I ricercatori auspicano che si possa intervenire per tempo nel **prevenire i difetti del tubo neurale** integrando, laddove sia carente, il livello di vitamina B12 e acido folico. Facendo notare come queste preziose sostanze siano coinvolte in una serie di reazioni biochimiche e nella **sintesi del Dna**. Gli scienziati pur sottolineando che questi risultati devono essere confermati con ulteriori studi, suggeriscono che le donne devono assicurarsi di avere livelli di vitamina B12 superiore a 300 ng/ml già prima della gravidanza poiché la formazione del cervello e del midollo spinale si verifica **entro 28 giorni dal concepimento**, prima che molte donne si rendano conto di essere incinte. Mettono anche in guardia le donne che seguono una dieta strettamente vegetariana in quanto questo tipo di vitamine è perlopiù presente nei cibi di origine animale

## CORDONE OMBELICALE, È MEGLIO CONSERVARLO O DONARLO?

I sottosegretari alla Salute Eugenia Roccella e Ferruccio Fazio hanno presentato alla stampa un documento sull'uso appropriato delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale. Nel corso della conferenza è stata affermata l'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale ad uso allogeneico (cioè in favore di persone diverse da quelle da cui le cellule sono prelevate). La possibilità di effettuare trapianti con sangue da cordone ombelicale ha portato alla istituzione di apposite banche. In Italia la rete nazionale (attualmente composta da 18 banche istituite all'interno di strutture pubbliche) è coordinata dal Centro Nazionale Sangue in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti. L'ordinanza consente la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato stesso o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, "per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria". La conservazione per uso personale è permessa anche nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie genetiche per le quali risulti clinicamente appropriato l'utilizzo di tali cellule.

**Dossier "Cellule staminali, nuova ordinanza sul cordone ombelicale"**

## CALCIO E MAGNESIO ALLEATI DELLE DONNE

**MAGNESIO**, calcio e ferro sono alleati della donna.

Il **magnesio** in particolare contribuisce a regolare la trasmissione dei segnali nervosi, è responsabile della contrazione delle cellule cardiache, serve al metabolismo dei lipidi e dei carboidrati e ad oltre 300 reazioni enzimatiche. È concentrato in ossa e muscoli (solo l'1% è nel sangue) e se manca ne risentono soprattutto le donne con disturbi premestruali o in menopausa: ansia, stanchezza, irritabilità, difficoltà del sonno, ritenzione idrica, mal di testa, problemi digestivi, crampi.

Alcune ricerche dimostrano che la carenza di magnesio è associata ad alterazioni nella sintesi dei neurotrasmettitori dopamina e serotonina, fenomeno che può originare i disturbi che accompagnano il ciclo. Il magnesio, poi, ha un ruolo nella dismenorrea primaria primitiva, che interessa la metà delle donne tra 15 e 40 anni. **Con la menopausa, inoltre, si verifica un deficit di minerali e vitamine.**

Queste carenze sono un ulteriore rischio per alcune patologie come l'ipertensione, l'osteoporosi e le sindromi metaboliche, bisognerebbe tornare alla vera dieta mediterranea (fonti di magnesio sono i vegetali verdi, i cereali integrali, la frutta fresca o secca) e al latte prima di dormire, ricco di calcio e magnesio.

## TARIFE AGEVOLATE PER LE CURE ODONTOIATRICHE



Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione nazionale dentisti Italiani (Andi) e l'Associazione Odontoiatri cattolici italiani (Oci) hanno sottoscritto un accordo - operativo dal 5 marzo 2009 - che favorisce l'accesso alle cure odontoiatriche a prezzi calmierati.

Le prestazioni odontoiatriche contemplate e le relative tariffe massime concordate sono:

- euro 80 - per visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale;

- euro 25 per dente - per sigillatura dei solchi dei molari e premolari;

- euro 60 per dente - per estrazione dei denti compromessi;

- euro 550 per arcata - per protesi parziale in resina con ganci a filo;

- euro 800 per arcata - per protesi totale in resina.

**Si tratta, tuttavia, di tariffe di riferimento, da intendersi come limite massimo.** Esse possono essere modificate con un accordo di revisione tra le parti.

Beneficiano dell'accordo:

- donne in gravidanza,

- titolari di social card,

- soggetti con indice di misura della condizione economica-patrimoniale (ISEE) non superiore a 8.000 euro (o anche superiore a 10.000 euro ma aventi diritto ad esenzione per motivi di età o per patologie croniche o invalidanti; inabili al lavoro con invalidità al 100% o con handicap gravi).

L'adesione all'accordo, libera, volontaria e in qualsiasi momento revocabile, è riservata ai professionisti iscritti all'Albo degli Odontoiatri ed esercitanti in regime di libera professione.

## I CELLULARI VEICOLO DI INFEZIONE IN OSPEDALE



**L'uso dei telefoni cellulari da parte dello staff medico negli ospedali può determinare la contaminazione dei telefonini da parte di microbi responsabili di infezioni nei pazienti ospedalizzati.**

È quanto sostiene uno studio condotto presso l'Università di Samsun in Turchia. Lo studio ha analizzato i dati relativi a 200 medici, infermieri e personale sanitario in genere che lavora in unità di terapia intensiva o nelle camere operatorie.

Si è visto che il 95% dei telefonini di queste persone risulta contaminato da qualche batterio e spesso anche da microbi resistenti agli antibiotici.

Il 90% del personale coinvolto nello studio ha confessato di non disinfettare il proprio cellulare all'uscita della sala operatoria o dell'unità di terapia intensiva.

Gli autori dello studio hanno concluso che la non disinfezione del cellulare da parte degli operatori sanitari può facilitare la trasmissione di batteri da paziente a paziente all'interno degli ospedali.

Gli operatori sanitari di routine dovrebbero effettuare la disinfezione del loro cellulare con disinfettanti contenenti alcool.

## ARRIVA LA SENTINELLA SALVACUORE

E' arrivato il nuovo defibrillatore al centro di ritmologia del Politecnico San Donato (Milano) . I pazienti che hanno gravi alterazioni del ritmo cardiaco, possono mettersi in contatto con il centro telefonando allo 0252774450.

## IL TUMORE AL COLON

L'equipe della struttura complessa di chirurgia colo rettale dell'Istituto dei Tumori di Milano, risponde gratuitamente il martedì, giovedì e venerdì al numero **3312600226** oppure inviando una mail a :

[ermanno.leo@istitutotumori.mi.it](mailto:ermanno.leo@istitutotumori.mi.it)

## DONNE E SANITÀ, UN FORUM PER DAR LORO VOCE

Il **Sottosegretario alla salute, Francesca Martini**, ha presentato il 10 marzo 2009 il Primo Forum "La voce alle donne della sanità" (attivo dal 10 marzo al 10 aprile prossimo su <http://www.ministerosalute.it/> dedicato alle donne che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Tra le altre iniziative: un'indagine conoscitiva e la prima Conferenza nazionale "Ssn: un sistema sempre più al femminile". I dati sulla dirigenza del SSN fotografano una situazione che vede molte donne in corsia e poche nelle stanze dei bottoni. Le più rilevanti sproporzioni riguardano l'accesso alla professione medica e specificatamente i vertici dei ruoli sanitari. Nel SSN la presenza femminile è la maggioranza, ma nella distribuzione dei ruoli le donne costituiscono, in base ai dati del 2007, il 33 % dei medici, mentre superano il 73 % del personale infermieristico.

A fronte di un medico donna ogni tre, soltanto una donna su dieci occupa un posto di dirigente medico di struttura complessa (l'ex primario). La stessa proporzione si rileva nell'ambito dei manager delle aziende sanitarie. La parità dei sessi si registra, invece, nella dirigenza sanitaria non medica (farmacisti, biologici, chimici ecc.) dove il rapporto uomo-donna è in pratica di uno a uno. A fronte di un processo di "femminilizzazione del SSN" appare opportuno intraprendere una serie di misure volte valorizzare il ruolo della donna medico nel SSN.


Il Ministero, per una migliore comprensione del fenomeno relativo alla femminilizzazione del SSN, avvierà un'indagine conoscitiva caratterizzata da specifici obiettivi, tra cui lo studio - delle principali cause che determinano le differenze di accesso delle donne ai ruoli apicali del SSN nonché ad alcune discipline mediche; - delle dinamiche che possono incidere negativamente sul rapporto medico donna/paziente; - dei modelli organizzativi delle strutture del SSN in riferimento alle esigenze delle donne che vi lavorano. I risultati dell'Indagine saranno presentati in occasione della "Prima Conferenza nazionale SSN: un sistema sempre più al femminile" che si terrà prima dell'estate a Roma.

[clicca qui per scaricare il](#)

[Dossier "Le donne in sanità: Forum e indagine conoscitiva"](#)

## VIA GLI OCCHIALI

E' possibile lasciare gli occhiali con un programma di rieducazione, conosciuto come Zandonella. E' articolato in tre fasi di quattro o cinque sedute l'una. Così alla fine di ogni fase, si possono verificare i miglioramenti e decidere se proseguire. Le sedute durano circa 50 minuti e costano 90 euro la prima e 70 euro le successive. Possono ricorrere al sistema persone di qualsiasi età, a partire dai quattro anni. Le sedi sono a Milano tel. 0248010064, Rovigo tel. 0425423447 [www.rieducazionevisiva.it](http://www.rieducazionevisiva.it) , oppure rivolgersi all'Associazione Italiana per la rieducazione visiva tel. 0765608283 [www.aiev.it](http://www.aiev.it) che potrà fornire ogni operatore in qualsiasi zona d'Italia.



## UNO STUDENTE IN CASA CON TE


In alcune città italiano ci sono associazioni che mettono in contatto studenti e anziani e, di solito, le coabitazioni che si creano sono molto positive. A **Milano** per esempio l'associazione Meglio Milano ha appena rilanciato il Progetto : *Prendi uno studente in casa per il 2009* . Per la coabitazione, lo studente versa un rimborso spese di 250 euro al mese, mentre la Provincia contribuisce per eventuali migliorie all'appartamento. Info: [www.megliomilano.it](http://www.megliomilano.it) Tel.0276020589 . Per sapere se il servizio è presente in altre zone, occorre chiedere alla Provincia di competenza.

## MANGIARE FUORI

Quante volte si rinuncia a uscire a pranzo o a cena con i figli, perché è difficile trovare un ristorante adatto a loro. Per questo è nato Guidamy, un circuito di locali che offrono sconti e agevolazioni alle famiglie con i bambini. Vai al sito [www.guidamy.com](http://www.guidamy.com)

## TANTE IDEE PER LA PRIMAVERA

- ✚ Per levigare la pelle, che durante l'inverno è diventata ruvida, una volta alla settimana si può fare uno scrub esfoliante, mescolando un vasetto di yogurt bianco e un cucchiaino di zucchero, massaggiando poi il composto sul viso per qualche minuto, lasciando poi in posa per un quarto d'ora prima di sciacquare.
- ✚ Per ammorbidire le parti secche e ruvide di gomiti e ginocchia, mescolare una manciata di sale grosso, una di zucchero, un cucchiaino di olio di oliva e uno di acqua. Massaggiare il composto per qualche minuto e poi infilarsi sotto la doccia per il risciacquo.
- ✚ Per rinforzare i capelli e renderli più lucidi, mescolare un bicchiere di aceto con due di malva e versare il composto sulla testa per cinque minuti. L'effetto è assicurato.



## VIAGGI DI PASQUA E PONTI

*Tante destinazioni economiche, vi aspettano per le festività pasquali e i ponti del 25 Aprile e 1 Maggio.*

### ECCONE ALCUNE OFFERTE

A Sperlonga all' **Elia Garden Hotel** dal 24 -26 APRILE; 01 -03 MAGGIO; 29 MAGGIO - 02 GIUGNO. Pacchetto di mezza pensione (cena), 2 notti in camera doppia STANDARD € 360.00

\*terzo letto aggiunto € 60.00 per notte

\*supplemento 3° notte € 70.00 per persona

\*bambini da 4 a 12 anni € 20.00 per notte in camera con i genitori (letto aggiunto)

Telefono: 0771549748 / 0771557107

Sito web: [Clicca qui](#)

A San Gimignano in Toscana alle **Case Rosse Sas** Prezzo: 35,00

**Tipologia:** Formula bed and breakfast

Telefono: 0577950004

Sito web: [Clicca qui](#)



Sul Lago Trasimeno a Perugia alla **casa sul lago** . Prezzo: Da 22 euro .Tipologia: Formula bed and breakfast Telefono: 0758400042 Sito web: [Clicca qui](#)



Sul **Mar Rosso** offerta strepitosa sheraton sharm dolphin resort 5 stelle.

Prezzo: strepitose partenze per sharm el sheikh a partire da 270 euro .

Telefono: 06 452214168 ,Sito web: [Clicca qui](#)

Per godersi il **Principato di Monaco** e le perle della Costa Azzurra in appartamento (max 4 persone) l'offerta prevede 50 Euro al giorno per persona . Telefono: **+33680865472**

**Se preferite l'Hotel c'è il Diana** a Beausoleil ( Monte Carlo) Tel. 0493784758 Fax. 0493418894 email : [hotel.diana.beausoleil.monte.carlo@wanadoo.fr](mailto:hotel.diana.beausoleil.monte.carlo@wanadoo.fr)

Per viaggi all'estero super economici, con pacchetti da 130 Euro, numerose proposte possono essere trovate con **BLUSKYLAND TOUR OPERATOR**. [Clicca qui](#)

## ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "Donne Geometra"



Per iscriversi all'associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :

- ✚ Tramite posta elettronica : [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it)
- ✚ Tramite Fax : [Segreteria 06/42005441](tel:0642005441)
- ✚ Tramite spedizione postale: [Associazione Nazionale "Donne Geometra"](#)  
[Via Barberini 68 – 00187 Roma](#)

La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con le modalità sotto riportate.

**IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU:**

C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma  
intestato a: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**  
Codice Iban : **IT66A0300205075000401061451**

Collegio G. e GI, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione, Ente, Fondazione	Euro 150,00
Iscritto all'Albo dei G. e GI - Iscritto ad altro Albo/Ordine professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione	Euro 20,00
Praticante	Euro 10,00
Studente	Euro 10,00
Altro	Euro 20,00

- I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa.
- Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell'anno, corrispondendo al momento dell'iscrizione l'intera quota stabilita.
- I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal versamento della quota.

**Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate dall'Associazione nel corso dell'anno, al notiziario mensile, speciali e approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati dall'Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall'Associazione, alla segnalazione di offerte di lavoro.**

**Scarica qui la domanda**

# A P P R O F O N D I M E N T O



## “PRIVACY” – Parte Prima



Il titolo chiaramente provocatorio vuole portare l'attenzione su una legge che ormai da diverso tempo è in vigore e che in teoria dovrebbe essere applicata costantemente ma che di fatto viene continuamente disattesa, dandogliene nell'uso comune poca importanza. **Parliamo della "legge sulla privacy". (D.Lgs 196/2003)**

### **SIGNIFICATO DI "PRIVACY" : Sfera privata della vita di ogni individuo**

Purtroppo il diritto alla riservatezza e alla tutela della privacy sono ancora lontani dall'essere considerati diritti effettivamente garantiti.

C'è chi sostiene che la privacy nell'era contemporanea è addirittura un'utopia. In effetti nella società della tecnologia delle immagini da satellite disponibile al giorno d'oggi, il povero utente viene continuamente leso nella sua sfera della riservatezza personale.

Come possiamo difenderci e far rispettare agli altri i propri diritti continuamente violati da telefonate commerciali non desiderate, posta elettronica piena di spamming, sms ed mms non sollecitati sul proprio cellulare, ecc.? e che dire del furto d'identità, là dove purtroppo noi professionisti deteniamo il triste primato? Per garantire un livello minimo di tutela della riservatezza, nella società in cui viviamo sono necessari una forte attenzione e un monitoraggio continuo sia privato che istituzionale. E' necessario che tutti conoscano, soprattutto i giovani, gli strumenti giuridici che tutelano una parte dei diritti fondamentali della persona. I giovani in particolare, ai quali questo messaggio vuole arrivare più di ogni altro dovrebbero essere formati ad un uso sicuro del web e ad una gestione consapevole delle richieste di dati personali. I giovani infatti conoscono le tecnologie, ma non sempre sono consapevoli dei rischi e di come sono utilizzati i dati forniti in rete e non solo.

Noi Geometri, come tutti coloro che per lavoro, trattiamo costantemente i dati personali dei nostri clienti è bene che approfondiamo la legge per poi applicarla con la dovuta cautela e responsabilità.

### **CENNI STORICI**

*La legislazione sulla privacy in Italia è attualmente contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali e noto anche come Testo unico sulla [privacy. Il D.Lgs 196/2003](#) abroga la precedente Legge n. 675 del 1996, intitolata [Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali](#), che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen (cittadina del Lussemburgo dove gli accordi vennero firmati il 14 giugno 1985) entrata in vigore nel [maggio](#) 1997. Con il tempo a tale norma si erano affiancate ulteriori diverse disposizioni, riguardanti singoli specifici aspetti del trattamento dei dati, che sono state riassunte nel Testo Unico vigente, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.*

### **BREVI CENNI SULLA NORMATIVA ABROGATA**

La L. 675/1996 venne accompagnata da numerose altre leggi, decreti legislativi, decreti del presidente della repubblica e regolamenti che brevemente riportiamo:

- Legge 676/1996, 31 dicembre 1996: Legge delega;
- D.L. n.135, 11 maggio 1999: Disposizioni integrative sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
- D.L. n.281, 30 luglio 1999: Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;
- D.L. n.282, 30 luglio 1999: Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario;

- D.P.R. n.318, 28 luglio 1999: Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali,
- n.1/P/2000: Individuazione dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

## FINALITA' DELLA LEGGE

Le finalità del **d. lgs. 196/03** consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri **dati personali** e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione "**trattamento**" dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi. **L'art. 1 del testo unico**, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano", riconosce il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati. Tale diritto appartiene alla categoria dei **diritti della personalità** che è differente dal **diritto alla riservatezza**, in quanto non riguarda solamente informazioni inerenti la propria vita privata, ma si estende in generale a qualunque informazione relativa ad una persona, anche se non coperta da riserbo (es. il nome o l'indirizzo del soggetto). Lo scopo, quindi della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli.

La norma definisce alcuni termini, quali:

- a) banca dati;
- b) trattamento dei dati;
- c) dato personale;
- d) titolare del trattamento dei dati;
- e) responsabile del trattamento dei dati;
- f) interessati a cui si riferiscono i dati personali;
- g) comunicazione di dati;
- h) diffusione di dati;
- i) dato anonimo;
- j) blocco del trattamento dei dati

e soprattutto introduce la figura del "**Garante per la protezione dei dati personali**"  
email: [garante@garanteprivacy.it](mailto:garante@garanteprivacy.it)

Dove si intende:

- a) **per "banca di dati"**, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; La banca dati consente di analizzare la situazione economica-finanziaria di una persona giuridica o fisica.
- b) **per "trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) **per "dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- d) **per "titolare"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) **per "responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) **per "interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **per "comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **per "diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **per "dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **per "blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) **per "Garante"**, l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30;

## DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE

Il soggetto cui si riferiscono i dati ha il **diritto di accesso** alle informazioni che lo riguardano da altri detenute. Tale diritto gli è riconosciuto **dall'art. 7 del d. lgs. 196/03** e comprende la facoltà di conoscere:

- 1) quali dati vengono trattati
- 2) come e con quali fini avviene il trattamento
- 3) l'autore del trattamento
- 4) i soggetti a cui detti dati possono essere comunicati.

In ragione del **diritto d'accesso** l'interessato può chiedere che i dati da altri detenuti corrispondano al vero, pretendendone l'aggiornamento o la cancellazione a seconda dei casi. Se poi i dati sono trattati in maniera difforme dalla legge, l'interessato può chiedere la cancellazione degli stessi o il blocco del trattamento, oltre il risarcimento dei danni qual'ora ravvisi lesione nell'uso degli stessi.

## INFORMATIVA

Molta importanza viene data dalla legge all'informativa circa il trattamento dei dati personali che riguardano il soggetto interessato, infatti **L'Art. 10** della legge a tutela del cittadino impone l'obbligo dell'informativa, resa al momento della raccolta dei dati, stabilendo che: **l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:**

- 1) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 2) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- 3) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- 4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- 5) i diritti di cui all'articolo 7;
- 6) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

## PER PROTEGGERE I DATI PERSONALI È NECESSARIO, QUINDI, SAPERE:

- 1) Il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati personali che lo riguardano
- 2) Le necessità nel trattamento dei dati
- 3) Le finalità per le quali vengono "trattati" i dati
- 4) L' informativa in autodeterminazione
- 5) La correttezza nel trattamento dei dati
- 6) La precauzione nel trattamento dei dati

### 1) Il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati personali che lo riguardano

Si tratta della regola di base, non a caso introdotta in apertura dal d. lgs. 196/03 che attribuisce a ogni individuo il diritto di pretendere che l'uso dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

### 2) Le necessità nel trattamento dei dati

È il criterio che mira a limitare le raccolte e i trattamenti di dati non necessari: (art. 3 del D. Lgs. 196/03) impone di configurare i sistemi informativi e i programmi informatici, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da restringere il loro utilizzo solo allo scopo per il quale sono stati raccolti.

### 3) Le finalità per le quali vengono "trattati" i dati

È la base che collega l'attività di raccolta dei dati personali con l'uso che di quelle informazioni viene fatto. In pratica definisce l'obbligo posto a carico di chi effettua la raccolta dei dati, di far conoscere all'interessato, la ragione per la quale gli stessi sono raccolti: questa finalità deve essere legittima, determinata e non incompatibile con l'impiego dei dati

### 4) L' informativa in autodeterminazione

Ognuno di noi ha il diritto di determinare l'ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano, stabilendo se e in che misura le informazioni a lui riferite possono circolare ed essere conosciute dagli altri.

### 5) La correttezza nel trattamento dei dati

Questa parte riguarda la condotta di chi usa i dati personali: Infatti chi usa i dati raccolti deve comportarsi garantendo il completo rispetto di tutti gli articoli contemplati dalla norma, garantendo l'assoluta correttezza del trattamento, tanto durante la raccolta quanto durante l'elaborazione vera e propria dei dati.

### 6) La precauzione nel trattamento dei dati

Nell'utilizzo dei dati personali occorre prevenire ogni forma di illecito utilizzo di trattamento di dati personali, anche per mera negligenza o imperizia. Pertanto chi tratta dati personali deve adottare qualsiasi cautela per evitare l'illecito trattamento degli stessi anche da terzi (collaboratori o altro) Da quanto detto sopra possiamo riassumere in sintesi alcune regole molto precise circa le modalità del trattamento dei dati ed i requisiti fissati dalla normativa.

**In particolare i dati personali oggetto di trattamento devono essere:**

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

## **DATI SENSIBILI**

Particolare attenzione pone la legge a carico dei dati sensibili, secondo il Codice sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), **art.4**, sono considerati **dati sensibili**, e dunque la loro raccolta e trattamento sono soggetti *oltre* al consenso dell'interessato *anche* all'autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali (**art. 26**), i dati personali, **idonei** a rivelare:

- l'origine razziale ed etnica,
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
- le opinioni politiche,
- l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
- lo stato di salute e la vita sessuale

Il legislatore stesso, all'**art.27**, ha trattato in modo *severo* anche i **dati giudiziari**

Inoltre, l'**art.17** prevede la possibilità che il "Garante per la protezione dei dati personali" fissi specifiche modalità di trattamento in ulteriori casi non esplicitamente previsti dal legislatore nell'ambito di tutela previsto per i dati sensibili, quando ciò si renda necessario in ragion di un trattamento caratterizzato da rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare. Tale norma offre uno strumento sufficientemente elastico in un contesto molto dinamico da un lato (soprattutto tecnico ed economico) e ancora sconosciuto dall'altro lato (soprattutto giuridico), il tutto senza perdere di vista le finalità della legge sulla privacy, rimanendo comunque fermo il rispetto delle "misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

## **IN CHE MODO LA LEGGE TUTELA I DIRITTI ALLA PRIVACY VIOLATI**

L'**art. 15 del Dlgs. n. 196/2003** (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali) recita che:

- Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del *codice civile*

Il citato articolo del codice civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) a sua volta recita : Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In pratica vi è un'inversione dell'onere della prova, in quanto non è il danneggiato a dover dimostrare che chi deteneva i dati non è stato attento, ma è quest'ultimo a dover dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, il quale però evidentemente si è verificato.

E' opportuno a conclusione, evidenziare le sanzioni previste dalla legge a carico di chi la viola ed a tutela dei cittadini danneggiati

## **SANZIONI.**

**Con la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" il cosiddetto decreto "mille proroghe" sono definitivamente approvati gli inasprimento delle sanzioni previste dal "Codice in materia di protezione dei dati personali";**

L'articolo 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 prevede l'inasprimento di alcune sanzioni previste dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Privacy). Gli inasprimenti riguardano l'acquisizione e diffusione illecita di dati personali, specie se contenuti in banche dati di grandi

dimensioni e di particolare rilevanza. Sono inaspriti anche i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie; sono previste pene mirate e graduate a seconda della gravità della condotta illecita perpetrata. Previste, infine, fattispecie aggravate per alcuni casi, specie quando coinvolgono numerosi interessati o comportino per essi un pregiudizio maggiormente rilevante.

<b>Sanzioni amministrative</b>	<b>Prima del DL 207/2008</b>	<b>DOPO il DL 207/2008</b>
Omessa od inidonea informativa all'interessato	Da 3.000 a 18.000 euro	<b>Da 6.000 a 36.000 euro</b>
Cessione illecita dei dati	Da 5.000 a 30.000 euro	<b>Da 10.000 a 60.000 euro</b>
Violazioni relative ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute	Da 500 a 3.000 euro	<b>Da 1.000 a 6.000 euro</b>
Omessa o incompleta notificazione	Da 10.000 a 60.000 euro	<b>Da 20.000 a 120.000 euro</b>
Omessa informazione o esibizione di documenti al Garante	Da 4.000 a 24.000 euro	<b>Da 10.000 a 60.000 euro</b>

### **Nuovo comma 2 bis all'articolo 162**

In caso di "trattamento di dati in violazione delle misure di sicurezza (misure di cui all'art. 33 e dell'allegato B al Dlgs. 196/2003 incluso il DPS) " si applica in sede amministrativa in ogni caso la sanzione da 20.000 a 120.000 euro. L'articolo 169 prevede inoltre l'arresto sino a due anni, nel caso di regolarizzazione delle omissioni nei 60 giorni successivi l'autore della violazione è ammesso a definire la violazione con il pagamento del quarto del massimo; l'adempimento ed il pagamento estinguono il reato.

### **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 1**

(Casi di minore gravità) Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,162,163,164 è di minore gravità avuto riguardo anche alla natura economica e sociale dell'attività svolta i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a 2/5 (due quinti)

### **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 2**

(Cumulo delle sanzioni) In caso di violazione di più disposizioni ad eccezione di quelle di cui all'art. 162 c. 2 , 162 bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 300.000 euro.

### **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 3**

(Casi di maggiore gravità) Nei casi di maggiore gravità e di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, o quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio.

### **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 4**

(Casi di maggiore gravità) Le sanzioni possono essere aumentate sino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del trasgressore.

**Nel prossimo numero la Parte Seconda dell'approfondimento sulla Privacy, con tutte le novità in merito agli adempimenti e le novità per aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza.**

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it), si impone l'indicazione della Fonte :  
*"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure  
 "Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)*

**SE NON DESIDERI PIU' RICEVERE LE NOSTRE NEWSLETTER SCRIVI UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO**  
[professionegeometra@donnegeometra.it](mailto:professionegeometra@donnegeometra.it) **CON INDICATO NELL'OGGETTO** **rimuovi**  
 Il tuo indirizzo verrà eliminato automaticamente

